

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FALCUCCI Franca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

Riforma del « diritto di famiglia »

ONOREVOLI SENATORI. — È ormai convincimento comune che la disciplina legislativa del cosiddetto « diritto di famiglia » necessiti di un radicale rinnovamento, che si dimostri capace di tradurre nel dettato normativo gli spunti ed i fermenti offerti da una realtà in evoluzione. Le numerose proposte di legge presentate in tal senso nella presente e nelle precedenti legislature possono assumersi ad indice significativo del fatto che una tale consapevolezza emerge ormai chiaramente anche a livello parlamentare. Tuttavia, se si tenta di cogliere, al di là delle diverse accentuazioni politiche, il comune motivo caratterizzatore di queste proposte (il cui contenuto il presentatore ha esaminato e considerato con la massima attenzione), è agevole ricondurlo da un lato ad un tentativo di formale adeguamento della legge ordinaria ai principi costituzionali, dall'altro all'affermata necessità di dare un più moderno contenuto ad enunciati normativi (si pensi, a puro titolo esemplificativo, al vetusto istituto della cosiddetta potestà maritale) che la realtà del nostro tempo, e in parte la stessa pratica giurisprudenziale hanno finito per svuotare di ogni operante funzione. Da qui la critica ricorrente, espressa anche da qualificati giuri-

sti, secondo la quale la disciplina della famiglia avrebbe bisogno di ritocchi puramente marginali, sia per la diretta influenza dei principi costituzionali sulla realtà operativa del diritto, sia per l'originaria idoneità della comunità familiare ad articolare, di regola, il proprio svolgimento al di fuori o comunque oltre il portato della norma giuridica.

Il presentatore di questo disegno di legge, pur convinto che sia primo dovere del legislatore, nel procedere ad una nuova disciplina del diritto di famiglia, dare piena attuazione ai principi costituzionali (il cui richiamo, come limite o come criterio interpretativo delle norme in vigore, è oggi spesso affidato alla sensibilità di singoli magistrati) e pur consapevole che l'intervento sulla legislazione familiare debba essere svolto nel rispetto di quei valori che la famiglia, per sua natura, realizza, non ha esaurito la sua funzione in un simile, certamente significativo, compito nè ha limitato il suo intervento a singoli momenti della disciplina, ma ha invece ritenuto di dover por capo ad un rinnovamento integrale del sistema dei nostri codici (civile, di procedura civile, penale) in tema di legislazione familiare: senza la presunzione che una nuova di-

disciplina della famiglia come istituto giuridico possa di per sè implicare un nuovo modo d'essere dei rapporti familiari, ma anche senza la falsa modestia di ritenere l'intervento legislativo quale semplice registrazione di un accadimento già consumato nella realtà sociale, al di là di una qualsiasi incidenza dello stesso fatto normativo sul costume, almeno nei riguardi di talune frange meno avvedute e sensibili del nostro Paese, ancora radicate ad antiche affermazioni massimaliste.

In questa consapevolezza, può sembrare quindi financo superfluo ribadire qui quei principi (quali la parità dei coniugi nell'unità della famiglia, la posizione della donna nella comunità familiare, i diritti dei figli adulterini) che, nel momento in cui furono sanciti nella carta costituzionale, potevano apparire a taluno espressione di una classe politica capace di cogliere le linee maestre di uno svolgimento futuro, ma tuttavia indici di un costume e di una convinzione ancora estranei alla maggioranza del popolo italiano, e che hanno trovato invece piena conferma nel processo di sviluppo economico, civile, sociale del Paese, indirizzando la presa di coscienza delle giovani generazioni, concorrendo a motivare la loro critica ai vecchi costumi e l'assunzione di nuovi atteggiamenti; essi sono diventati insomma patrimonio spirituale e culturale diffuso. Significativo è piuttosto riaffermare la convinzione che il cosiddetto diritto di famiglia, assunto nella duplice prospettiva di fondamentale momento propulsivo di un costume in evoluzione e di formale suggello di un raggiunto (ancorchè non definitivo) equilibrio di tensioni morali, di stimoli sociali, di condizioni economiche, di spinte psicologiche, rappresenta un momento essenziale della legislazione di un Paese civile, eleggendosi quasi a paradigma di quella difficile mediazione tra un dettato normativo e una realtà in costante divenire che costituisce il connotato essenziale di ogni esperienza giuridica.

Chiunque affronta il difficile compito di una formulazione legislativa (che, come è stato esattamente osservato, non può mai ridursi a fatto puramente tecnico) finisce per portarvi il riflesso delle proprie convinzioni di fondo, delle proprie idealità. Il presentatore

del disegno di legge ha tuttavia rigorosamente evitato che esso potesse diventare puro riflesso, e quindi strumento, di un apriorismo ideologico, nel senso deteriore con cui una simile espressione viene solitamente intesa, cioè come limite ad un genuino svolgimento di quelle idee-forza dalle quali, entro un preciso condizionamento storico, la realtà sociale di un paese trae i suoi significativi modelli di evoluzione e di sviluppo; egli ritiene pertanto che ogni possibile riforma della legislazione sulla famiglia non possa non tener conto di alcuni principi fondamentali che, nella luce delle direttrici di fondo fissate dalla Costituzione, si eleggono ormai a valori fondamentali del nostro contesto storico e sociale.

Tale preventiva presa di coscienza appare tanto più rilevante e significativa se si conviene nel riconoscere che l'affermazione contenuta nell'articolo 29 della Costituzione, secondo la quale « la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio », lungi dall'implicare il riferimento ad un astratto ordine immutabile, estraneo alle vicende del diritto positivo, quasi che la stessa essenza e natura della famiglia comportasse una sottrazione alla competenza del legislatore, in definitiva rappresenta una specificazione del principio generale fissato nell'articolo 2 della Costituzione, per il quale vengono riconosciuti i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità. Da ciò derivano tre fondamentali corollari, che possono essere assunti a criterio metodologico di ogni seria riforma della legislazione familiare: a) la possibilità di incidere sulla normativa senza travalicare il limite istituzionale della funzione legislativa; b) la necessità di articolare tale intervento sul presupposto che in questo caso il legislatore, pur conservando quel potere di indirizzo del costume di cui si è detto, non è libero di dare una sua autonoma definizione dell'istituto in connessione a proprie scelte di principio, appunto perchè, in ordine al presupposto di fondo della disciplina, si limita a « riconoscere » una comunità che l'esperienza umana viene identificando e foggiano secondo la dialettica che è

propria della storia; c) la necessità di fondare la disciplina sull'essenziale presupposto che assume la famiglia come comunità primaria, tendenzialmente volta a trovare da sé le regole della propria esistenza e rispetto alla quale, quindi, ogni intervento di organi esterni deve svolgersi in termini estremamente misurati e responsabili.

Una autorevolissima fonte ha definito la famiglia come luogo di incontro fra persone e generazioni diverse in cui si realizza quel vicendevole aiuto che concorre a far acquisire a ciascuno una saggezza più grande e ad armonizzare i diritti della persona con le fondamentali esigenze della vita sociale. In questa chiave è possibile cogliere, a giudizio del presentatore del disegno di legge, non solo la necessità del collegamento tra il valore della famiglia e il valore della persona, ma altresì il connotato essenzialmente comunitario del vincolo familiare, che da un lato evidenzia ed equilibra la capacità del singolo di sentire la propria persona inserita in una comunità che la supera, conferendo agli interessi individuali un senso e una dimensione più ampi entro il quadro di una comune solidarietà, dall'altro riconnette il vincolo familiare a quello che può dirsi l'indice essenziale di ogni convivenza sociale, segnando l'anello concreto attraverso il quale la persona, cioè il soggetto capace di relazioni umane, supera il momento puramente egoistico, senza peraltro soggiacere ad una generica massificazione e conquista la sua più genuina dimensione sociale, che è, in fondo, il valore primo di ogni convivenza democratica.

Intendendo in questo senso il valore comunitario della famiglia, è possibile cogliere il limite delle opposte soluzioni entro le quali sembra muoversi, anche a livello delle forze politiche, la dialettica delle idee in tema di diritto di famiglia.

Se nella comunità familiare si realizza il momento in cui l'individuo evidenzia in concreto, in virtù di una consapevole convergenza, la propria attitudine alla relazione sociale, esprimendo nell'essere insieme la necessità di un comune volere, ovviamente la famiglia non può operare come semplice « stanza di compensazione » di tensioni che si espri-

mono all'esterno della medesima in un più ampio contesto sociale, ma tende invece a rendersi essa stessa — nel rapporto fra i sessi, nel rapporto fra le generazioni, nel rapporto con i soggetti e le istituzioni che sono al di fuori della sua struttura, ma alla medesima necessarie — modello tipico o paradigma caratterizzante della realtà sociale di un Paese. Purchè tuttavia non le si neghi il suo potere di autodeterminazione come nucleo, la sua autonomia organizzativa, il suo spazio educativo, la sua possibilità di comporre le esperienze individuali nella risultante dell'interesse della comunità.

D'altronde, se la famiglia è comunità, in cui — per l'essenza stessa del concetto di *societas* — si supera, ad opera di ciascuno dei consociati, il momento dell'egoismo, dell'individualismo, della strumentalizzazione dell'altro in funzione dei propri bisogni, non è possibile ricondurne l'indice di coesione (ripristinando, con evidente senso antistorico, il concetto del rapporto coniugale proprio del diritto romano classico) semplicemente ad un incontro di sentimenti, idealmente rinnovato in ogni momento della convivenza: di modo che la famiglia non avrebbe più ragione di essere quando venisse meno l'adesione sentimentale di uno, intendendosi la persistenza del consenso come esclusiva garanzia della sua unità. È chiaro che in tal modo si finisce proprio col negare il rapporto tra famiglia e società, nella misura in cui si fonda la socialità del vincolo sull'instabilità del sentimento, anzichè sulla necessità di subordinare alle esigenze della comunità l'arbitrio del singolo.

Un ordinamento giuridico che si richiami all'idea fondamentale della comunità familiare non si fonda affatto — come a taluno polemicamente è sembrato — su di una coazione legale, almeno nella stessa misura in cui non si fonda sulla coazione la civile convivenza dei cittadini, che pur costituisce un fondamentale, ancorchè diverso, momento di mediazione tra le esigenze del singolo e le necessità della collettività. Potrebbe anzi dirsi che la famiglia, coinvolgendo ciascuno dei suoi membri nella necessità di sperimentare concretamente, specie nelle ore cruciali

della sua vicenda, i valori della generosità, dell'altruismo, del sacrificio per gli altri, passa l'individuo al vaglio della propria vocazione sociale. Non è senza significato il fatto che il fenomeno definito oggi con formula generica e di comodo, « crisi della famiglia » si accompagni anche ad una crisi del valore della comunità, assunto nelle sue più diverse esplicazioni, tendendo l'individuo più a cogliere i motivi della sua differenza dagli altri che non le ragioni di necessaria identità.

Alla luce di codesta « idea-forza » della famiglia come comunità primaria, della quale il diritto riconosce i valori storicamente realizzati, garantendone e indirizzandone lo svolgimento, è possibile comprendere lo schema unitario entro il quale idealmente si collocano le singole proposte di riforma che, nel contesto del presente disegno di legge, mi onoro di sottoporre all'esame del Parlamento e che saranno qui di seguito, partitamente illustrate nella loro portata innovatrice.

Ciascuno degli istituti sottoposti a revisione e ciascuna delle norme modificate o aggiunte implicherebbero un ampio, autonomo discorso tecnico-giuridico che qui non è evidentemente possibile compiere. È utile comunque indicare preliminarmente taluni dei più significativi principi che la concreta formulazione normativa è venuta enucleando nella linea di svolgimento delle indicate premesse di fondo:

il riconoscimento della concorrente e paritaria posizione dei coniugi nel trovare da sé le regole della loro convivenza;

la inesistenza di diritti dei singoli membri che possano superare i diritti autonomi del gruppo;

l'affermazione dell'uguaglianza e della unità della società coniugale, nei suoi riflessi sull'organizzazione della vita domestica, sull'educazione dei figli, sulla posizione patrimoniale dei singoli;

il superamento di ogni concezione gerarchica della famiglia, anche in connessione alla nuova condizione che la donna ha assunto nella realtà economica, sociale, spirituale, culturale del nostro Paese;

l'individuazione della peculiare funzione educativa che i genitori debbono svolgere nei confronti dei figli;

l'affermazione di precise responsabilità e doveri di ciascuno nella sua posizione all'interno della comunità;

la distinzione tra il modo di disciplinare l'ordine interno della famiglia e quello di regolare i rapporti della famiglia verso l'esterno;

la revisione degli elementi essenziali del matrimonio e quindi delle cause invalidanti di esso, in funzione dell'esistenza o meno del vincolo comunitario come sopra inteso;

la riconduzione, secondo un criterio funzionale, della disciplina della separazione personale dei coniugi all'obiettivo venir meno della comunità, non sempre connesso a meri criteri di volontà o di responsabilità;

il superamento, in sede di revisione degli istituti successori, dell'ormai anacronistico concetto patriarcale di famiglia, a vantaggio della comunità coniugale modernamente intesa;

il riconoscimento del diritto di tutti i figli nati fuori del matrimonio all'educazione, all'istruzione, al mantenimento da parte del genitore o dei genitori naturali, senza tuttavia cadere nell'equivoco di ritenere che il puro fatto della procreazione determini di per sé la comunità familiare;

la riforma o l'istituzione di talune fattispecie di reato, idonee ad incidere, per i loro elementi obiettivi o per il soggetto che se ne rende autore, sul momento costitutivo o sulla vicenda della comunità familiare;

l'istituzione di un autonomo organo giurisdizionale, a composizione non esclusivamente tecnica, capace di intervenire in particolari momenti della convivenza familiare, in termini non necessariamente contenziosi né con effetti di tipo direttamente sanzionatorio.

Il complesso di tali principi normativi si unifica in una linea coerente della quale abbiamo tentato di indicare i fondamentali passaggi; esso tuttavia non fa dipendere la propria operatività e il proprio vigore da istituti giuridici o da vicende legislative che siano estranei al contenuto del presente disegno di legge. La disciplina qui proposta potrebbe certo inserirsi in un più ampio movimento di riforma di istituti diversi dalla fa-

miglia, riforma i cui riflessi si determinerebbero sullo stesso modo d'essere o di operare dell'istituto familiare: si pensi al sistema della sicurezza sociale, alla riforma della scuola, alla considerazione delle esigenze familiari anche nell'ambito dei rapporti di lavoro, ad un'adeguata politica edilizia ed urbanistica. Il disegno di legge, tuttavia, è coerente ed organico in sè, di guisa che la sua concreta attuazione non dipende da riforme ulteriori, pur talora auspicandone o sollecitandone l'attuazione. Analogamente si dica per la necessaria connessione o interdipendenza, da più parti vigorosamente asserita, tra ogni possibile riforma del diritto di famiglia e la soluzione del problema del divorzio. Il presentatore ha già avuto modo, a più riguardi e in altre sedi, di affermare il proprio fermo convincimento sulla stabilità del vincolo come connotato essenziale della *societas* familiare: appunto se si intende la famiglia come fondamentale comunità sociale, il divorzio implica un disvalore, non solo secondo un indice etico (posto che privilegia il calcolo individuale, la scelta superficiale, l'interesse egoistico rispetto al momento del sacrificio e del dovere), ma anche secondo un criterio sociale, e quindi giuridico, contribuendo ad indebolire lo stimolo verso il dovere che accomuna nel vincolo della solidarietà e ad esaltare invece l'individualità di un diritto che divide nella pretesa soggettiva. Il disegno di legge, tuttavia, è stato rigorosamente redatto in termini tali da consentirne l'attuazione e l'applicazione concreta indipendentemente da ogni riflesso della vicenda legislativa sui casi di scioglimento del matrimonio.

In tal modo si è tentato di dare alla disciplina della famiglia una rinnovata misura, cercando di cogliere il punto di equilibrio che, nel fluire dell'esperienza, individua quel delicato ordine di rapporti che attiene alla *societas* familiare, in modo da segnarne la difficile traduzione in termini giuridici.

DEL DOMICILIO DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA

È sembrato innanzitutto necessario modificare l'articolo 45 del Codice civile, inseren-

do, per ovvie ragioni di coerenza sistematica, nel titolo generale relativo al domicilio e alla residenza anche la norma sul domicilio dei membri e cambiando altresì l'intitolazione attuale della norma che, nell'accostare la moglie al minore e all'interdetto, sembra riecheggiare l'arcaico concetto di una donna persino incapace di avere un autonomo centro di affari e di interessi.

Si è ritenuto di dover modificare il principio generale secondo il quale i coniugi hanno il loro domicilio nel luogo in cui è fissata la residenza della famiglia. Nella misura in cui il concetto giuridico di domicilio individua l'interesse dell'ordinamento a localizzare la persona in funzione delle sue relazioni ambientali, non può non tenersi conto, per tutti gli effetti conseguenti, anche di quel fondamentale rapporto che dà luogo al vincolo coniugale e familiare; tuttavia è sembrato opportuno ricondurre tale criterio normativo al luogo in cui i coniugi, nell'esercizio del loro comune potere di imprimere un indirizzo unitario alla vita familiare (si veda il nuovo testo dell'articolo 144 del codice civile: articolo 18 del disegno di legge), stabiliscono di fissare la residenza della famiglia.

La residenza, in quanto luogo in cui normalmente vive e dimora la comunità domestica, finisce, di regola, per esprimersi come indice o riflesso della convergenza delle individualità nel nucleo della società familiare e quindi come risultato di uno dei momenti essenziali dell'accordo coniugale. Il domicilio, invece, in quanto dipendente da un criterio più peculiarmente economico, sarà di regola quello in cui è stata eletta la residenza della famiglia, salva tuttavia la facoltà di ciascuno dei coniugi di fissarlo altrove, quando ciò sia reso necessario da esigenze di affari o interessi, posto che la soddisfazione di tali esigenze, attraverso il personale sacrificio dei coniugi, costretti talora a svolgere il loro lavoro lontano dal focolare domestico, costituisce un essenziale contributo alla vita della comunità.

Naturalmente l'esigenza del domicilio comune viene altresì meno nelle more del giudizio di separazione, il quale, per sua natura, vulnera il momento coesivo della fami-

glia, almeno agli effetti di una comunanza di vita e di interessi.

Il minore non emancipato avrà il domicilio dei genitori o del tutore, e, nell'ipotesi di separazione personale, quello del genitore cui l'esercizio della patria potestà sia stato temporaneamente o stabilmente attribuito.

DELLE CONDIZIONI PER CONTRARRE MATRIMONIO

a) *Età.* — Tutte le proposte di riforma della legislazione familiare attualmente all'esame del Parlamento concordano intorno alla necessità di innalzare il limite minimo di età previsto nell'attuale articolo 84 del codice civile. Quanto più si prende coscienza dell'importanza individuale e sociale dell'atto che dà vita alla comunità familiare tanto più chiara si afferma la necessità che i nubendi abbiano, al momento in cui contraggono il vincolo, un grado di maturità fisica e psichica tale da consentire loro di valutare appieno il significato dell'atto che compiono e il complesso di doveri e responsabilità che da quell'atto, quale fonte costitutiva di una famiglia, istituzionalmente derivano. D'altronde le rilevazioni sociologiche circa l'esito di matrimoni contratti da giovanissimi consentono di constatare nella pratica il fondamento di un criterio di elementare evidenza.

Proponendo l'innalzamento dell'età matrimoniale, si è tuttavia ritenuto, dopo aver consultato medici e psicologi, di dover mantenere la distinzione tra l'uomo e la donna ai fini dell'età minima necessaria per contrarre matrimonio: l'equilibrio psichico e del carattere è intimamente connesso all'equilibrio fisico, ed è comune convinzione che la donna realizzi, di regola, più sollecitamente la maturità fisiologica alla quale si ricollega anche quel tipo di maturità che si richiede per la capacità necessaria a comprendere i fini e le responsabilità proprie del matrimonio.

D'altra parte, se l'individuazione di un'età matrimoniale si riconduce ad una scelta tipica dell'ordinamento, tale da incidere sulla stessa capacità giuridica della persona, cioè sulla sua idoneità a divenir titolare del rapporto coniugale e familiare, è sembrato in-

coerente ammettere — ad iniziativa dell'incapace ancorchè rappresentato — una deroga al limite legale, che molto spesso finirebbe per essere concessa in funzione di fatti non incidenti sulla capacità. Un'iniziativa di questo tipo è stata invece ammessa in materia di assenso, trattandosi in questo caso di disciplinare un potere di colui che, pur essendo minore, ha tuttavia raggiunto l'età necessaria per contrarre matrimonio.

Si è ritenuto inoltre di dover modificare la norma dell'articolo 117 del codice civile (art. 8 del disegno di legge) nella parte in cui faceva riferimento al matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84. Ferma l'attuale disciplina nel caso in cui l'azione di nullità sia proposta da uno degli sposi, è sembrato — nella linea di quanto disposto per la disciplina dell'assenso — che, quando gli sposi abbiano nel frattempo raggiunto l'età necessaria per contrarre matrimonio, la azione proposta dall'esercente la patria potestà o dal Pubblico ministero non possa condurre ad invalidare il vincolo, fratturando la comunità già costituita, laddove perduri la volontà degli sposi di mantenere il rapporto coniugale ed il Tribunale per la famiglia accerti la loro sopravvenuta idoneità a costituire la comunità familiare e ad assumersi le conseguenti responsabilità. Naturalmente un simile giudizio, è indipendente da un eventuale stato di gravidanza della donna, ed è stato quindi eliminato il secondo comma dell'attuale articolo 118 del codice civile (art. 9 del disegno di legge), il quale valeva a coltivare l'equivoco che l'unica *ratio* del limite di età per la donna fosse da ricondurre alla sua capacità generativa.

b) *Rapporto di affinità.* — Attraverso una modifica dell'ultimo comma dell'articolo 87 del codice civile (art. 3 del disegno di legge) si è ritenuto di consentire la dispensa del limite alla capacità derivante da vincoli particolari tra i nubendi — dispensa funzionalmente attribuita al costituendo Tribunale per la famiglia — anche nel caso del rapporto di affinità in linea retta. È chiaro che un limite così rigido, a parte il suo formalismo, si riconduce ad un arcaico concetto

di famiglia che le più recenti rilevazioni sociologiche hanno provveduto a sradicare.

c) Assenso per il minore. — Si è ritenuto di dover conservare l'istituto dell'assenso al matrimonio del minore ad opera di coloro che esercitano su di lui la patria potestà. La funzione educativa non può venir meno, in coloro che istituzionalmente la esercitano, proprio nel momento in cui il minore dovrebbe compiere uno degli atti più significativi della sua vita.

D'altronde, l'attribuzione congiunta ai genitori dell'esercizio della patria potestà, non avrebbe potuto consentire, in caso di loro dissenso sul matrimonio del minore, una delega ad altri di quella funzione, con sostanziale frattura di una delle manifestazioni più significative della comunità. Quando perciò sia negato l'assenso, anche da parte di uno solo dei genitori, si propone di attribuire al minore il potere di ricorrere al Tribunale per la famiglia, il quale potrà tuttavia autorizzare il matrimonio solo se riconoscerà la idoneità del ricorrente a costituire la comunità familiare e ad assumersi le conseguenti responsabilità.

In tal modo si realizza un significativo equilibrio tra tre momenti: quello della primaria attitudine della comunità familiare a trovare da sé le regole della convivenza fra i suoi membri; quello della possibilità di intervento del Tribunale per la famiglia solo dietro sollecitazione di uno di essi che si ritenga leso in un suo fondamentale diritto; quello infine che la capacità del minore (il quale abbia tuttavia raggiunto l'età matrimoniale) a contrarre matrimonio, non va commisurata a criteri di ordine puramente fisiologico nè a scelte meramente volontarie, ma ad un più approfondito accertamento, condotto da un organo non strettamente giuridico, sulle garanzie che il soggetto offre, per la sua complessiva maturità, di sapersi assumere le responsabilità connesse alla costituzione di una famiglia.

Coerentemente al contenuto di tale proposta, si suggerisce altresì la modifica dell'articolo 121 del codice civile (art. 12 del disegno di legge) relativo alla nullità del matrimonio per mancanza dell'assenso. In tal ca-

so, ove l'azione sia esperita da una delle persone delle quali era richiesto l'assenso (e sempre che non si sia già avuta l'autorizzazione prevista dall'articolo 90 del codice civile (art. 4 del disegno di legge), il Tribunale per la famiglia dichiarerà la nullità del vincolo solo laddove accerti l'inidoneità del minore a costituire la comunità familiare e ad assumersi le conseguenti responsabilità.

d) Forma della celebrazione. — In correlazione alla modifica delle norme del codice civile che contengono la disciplina fondamentale sulla posizione dei coniugi nella comunità domestica, si è proposta la modifica dell'articolo 107 del codice civile e delle altre ad essa collegate (art. 7 del disegno di legge) che disciplinano l'obbligo dell'ufficiale di stato civile di dar lettura agli sposi di talune norme di legge.

DELLE NULLITÀ MATRIMONIALI

Il problema delle nullità matrimoniali ha costituito oggetto di particolare studio ai fini della preparazione del presente disegno di legge. Il presentatore è infatti convinto che un ampliamento delle cause di nullità del matrimonio, risolvendosi in una più rigorosa considerazione dei suoi necessari elementi costitutivi, finisca per dare alla società familiare, che in quell'atto trova, secondo il precetto costituzionale, il suo necessario fondamento, una struttura più solida e conseguentemente il presupposto per un più serio e responsabile atteggiarsi della sua vicenda.

Il limite va rinvenuto nella necessità di non sovrapporre al profilo attinente ai vizi costitutivi dell'atto, secondo i suoi necessari elementi di struttura, quello relativo al modo di svolgimento del rapporto coniugale, che incide invece su altri momenti della disciplina, per esempio sulla separazione personale. Del resto, come insegna l'esperienza più recente, una riforma non avveduta nel senso predetto, condurrebbe a porre in condizione di vantaggio soggetti appartenenti alle classi sociali privilegiate, i quali finirebbero per consapevolmente preconstituire, al momento della stipulazione del vincolo, elemen-

ti di prova diretti a far conseguire il risultato formale della nullità per l'ipotesi in cui si verificassero circostanze connesse invece ad un diverso effetto di tipo sostanzialmente risolutivo.

Tuttavia, affermata la consapevolezza che una riforma del sistema delle nullità matrimoniali si risolve in una diversa considerazione degli elementi costitutivi del matrimonio, bisogna rendersi conto fino a quale limite il legislatore possa incidere su tali elementi. Infatti, essendo, secondo la Costituzione, il vincolo « naturale » che individua la famiglia essenzialmente fondato sul matrimonio, il quale finisce quindi per derivare i suoi connotati tipici, sul piano giuridico, appunto dalla sua istituzionale idoneità a creare quel fondamentale assetto sociale nel quale si risolve la comunità familiare, si deve convenire nel riconoscere, secondo quanto è stato, anche di recente, ribadito da una sensibile dottrina civilistica, che, per l'esistenza del matrimonio, non possono richiedersi elementi tali da togliere alla famiglia il suo potere di autosufficienza come nucleo, indipendentemente da quella che possa essere stata la soggettiva inclinazione dei coniugi al momento della stipulazione del vincolo; non possono cioè richiedersi elementi tali da dare assoluta prevalenza all'individualità della volizione anzichè all'oggettività di quella entità unitaria ed organica, in cui si ravvisa il fine superiore giuridicamente rilevante.

A questi criteri di fondo ci si è ispirati nel proporre una radicale riforma del sistema delle nullità matrimoniali.

a) Difetto di età. — Della proposta di modifica degli articoli 117 e 118 del codice civile (artt. 8 e 9 del disegno di legge), abbiamo già detto per connessione alla disciplina sull'età necessaria per contrarre matrimonio.

b) Termini. — In via generale, si è previsto per tutte le cause di nullità del matrimonio un ampliamento dei termini entro i quali, a norma del codice civile vigente, l'azione può essere proposta. È stato giustamente osservato che l'eccessiva rigidità dei termini, lungi dal risolversi in una ga-

ranzia per l'istituto matrimoniale, conduce ad un suo sostanziale svuotamento, per giunta a tutto danno dei soggetti appartenenti alle classi socialmente più modeste, per le quali l'accesso alla giustizia è sempre più difficile e lento. Del resto, se si tien fermo il principio generale sopra affermato, un più ampio *spatium deliberandi* ai fini dell'esperimento dell'azione di nullità, anzichè realizzare il rischio che si tenti di camuffare come causa di nullità un evento incidente non sulla struttura dell'atto, ma sul modo di svolgimento del rapporto, può condurre ad attuare il risultato opposto: che cioè la forza coesiva della comunità finisca per rendere superfluo l'esperimento dell'azione.

Pur tentando di equiparare codesti termini alla stregua di un unico criterio temporale, si è preferito tuttavia non attenersi necessariamente ad un medesimo termine per qualsiasi fattispecie, in considerazione del fatto che ipotesi di particolare gravità (si pensi, per esempio, a quella, di nuova introduzione, del matrimonio contratto per effetto dell'altrui dolo), esigono, per loro natura, quale indice medesimo della loro obiettiva sussistenza, una sanzione più immediata, essendo peraltro escluso che, in fattispecie di questo tipo, possa comunque costituirsi una comunità, il cui modo di svolgimento possa operare, sia pure marginalmente, come effetto sanante dell'originario vizio dell'atto.

c) Interdizione. — Per quanto riguarda la norma dell'articolo 119 del codice civile (art. 10 del disegno di legge), relativa alla nullità del matrimonio contratto dall'interdetto, si è ritenuto di dover estendere la legittimazione all'esercizio della azione anche all'altro coniuge. Non si tratta, infatti, semplicemente di tutelare una posizione individuale di diritto soggettivo, ma di stabilire se lo stato di interdizione ha in concreto inciso sull'idoneità a costituire la comunità familiare; ed è chiaro che di tale giudizio i migliori arbitri rimangono gli sposi.

d) Mancanza di assenso. — Della proposta di modifica dell'articolo 121 del codice civile (art. 12 del disegno di legge) si è già

detto per connessione con la riforma relativa alla disciplina dell'assenso necessario al minore. Anche qui si propone che l'azione sia estesa al coniuge del minore.

e) *Vizi del volere.* — Una disciplina radicalmente diversa si è inteso dare alla rilevanza dei vizi del volere nel matrimonio.

Ferma l'impugnativa per violenza che ha trovato nella pratica giurisprudenziale applicazioni sufficientemente chiare, senza necessità di uniformare (come ad altri è sembrato, con il rischio di determinare tutta una serie di assimilazioni concettuali quanto meno dubbie) la dizione legislativa a quella usata per la violenza nei contratti (salva l'opportunità di collegare l'accertamento di ogni vizio del volere alla particolare condizione del soggetto la cui volontà non si è liberamente espressa), si propone di dare una diversa estensione alla impugnativa del matrimonio per errore e d'introdurre una fattispecie di annullamento per dolo.

L'attuale disciplina dell'errore nel matrimonio è praticamente priva di un qualsiasi ambito applicativo, legata com'è allo schema scolastico dell'*error qualitatis redundans in errorem personae*, cioè ad un'ipotesi priva di qualsiasi ragionevole riscontro concreto. Accade in tal modo che proprio un atto così significativo come il matrimonio rimanga praticamente privo di tutela giuridica con riferimento all'ipotesi in cui, essendo divenuto il soggetto all'atto nel difetto di un presupposto fondamentale ai fini della costituzione della comunità familiare, l'atto si consideri inattaccabile e conseguentemente costituita una famiglia che tale non può ritenersi proprio alla stregua di una corretta interpretazione del dettato costituzionale.

Senza cadere nel facile equivoco di ammettere un errore sulle qualità essenziali dell'atto che si stipula (analogo a quello che i canonisti chiamano *error in negotio*) e che presupporrebbe, per ovvie esigenze di coerenza applicativa del meccanismo legale, la preventiva individuazione di un opinabile effetto tipico essenziale del matrimonio, si è ritenuto di introdurre una più ampia rilevanza dell'errore sulle qualità del coniuge, in base al principio per il quale, se la fa-

miglia realizza pienamente i suoi valori in virtù di una convergenza, seria e responsabile, non si può negare che la valutazione subiettiva di talune qualità individuali del coniuge assuma importanza determinante per la stessa sociale rilevanza dell'unione. D'altronde, proprio per evitare di cadere nel denunciato equivoco di un errore genericamente designato che riconduca quindi la propria rilevanza all'essenza dello schema negoziale del matrimonio, si è preferita la via di una elencazione tipica, cioè tassativa: l'applicazione giurisprudenziale dirà se saranno necessari ritocchi alle ipotesi indicate.

L'articolo 13 del disegno di legge indica analiticamente quelle qualità del coniuge che si ritengono essenziali ai fini della costituzione della comunità familiare. Affinchè tale disciplina non possa risolversi, in talune marginali ipotesi applicative, in uno strumento artificiosamente utilizzato ai fini di uno scioglimento di comodo, è stato correlativamente proposto non solo l'inasprimento delle pene connesse all'ipotesi di reato prevista dall'articolo 139 del codice civile (art. 19 del disegno di legge), ma altresì la modifica dell'articolo 97 del codice civile, anche in relazione all'articolo 85 della legge sull'ordinamento dello stato civile (artt. 5 e 6 del disegno di legge), imponendo all'ufficiale dello stato civile l'obbligo, opportunamente sanzionato (art. 18 del disegno di legge), di leggere agli sposi il nuovo testo dell'articolo 122 del codice civile (art. 13 del disegno di legge). L'ufficiale annoterà le eventuali dichiarazioni degli stessi (art. 6 del disegno di legge) dirette a comprovare la conoscenza di una o più delle situazioni indicate nel secondo comma del predetto articolo 122.

Si è ritenuto di dover introdurre altresì, come causa di invalidità del matrimonio, il dolo, inteso come positivo comportamento di uno dei coniugi diretto ad estorcere il consenso dell'altro, falsamente rappresentando l'esistenza o la mancanza di particolari qualità o condizioni personali. Naturalmente la valutazione di codeste qualità o condizioni deve essere rapportata, ai fini del-

la loro concreta rilevanza come presupposto dell'invalidità, alla posizione soggettiva dei due coniugi, posto che non può ritenersi seria comunità coniugale quella che *ab origine* risulti fondata sull'artificio; tuttavia, per dare all'istituto una sua obiettiva rilevanza che prescindendo da un criterio di valutazione meramente individuale, si è ritenuto di dover ancorare la circostanza, su cui ha inciso l'artificio o il raggio che integra il dolo, alla comune rilevanza sociale del fatto dolosamente manifestato od occultato.

Ad evitare che l'introduzione della norma possa operare, nei confronti di persone particolarmente maliziose o avvedute, come strumento di tipo sostanzialmente risolutivo, si è correlativamente proposta (art. 147 del disegno di legge) l'introduzione di una nuova fattispecie di reato (che si collocherebbe come art. 558-ter del codice penale), definita « Frode nella celebrazione del matrimonio », la quale prevede la reclusione da due a cinque anni (e la severità della pena si spiega con la gravità della lesione ad un valore fondamentale sul quale si fonda la nostra civile convivenza) a carico del coniuge che abbia ottenuto il consenso dell'altro al matrimonio attraverso un'attività fraudolenta, tale da condurre in concreto all'annullamento del matrimonio ai sensi dell'articolo 122-ter del codice civile (art. 15 del disegno di legge).

Per l'esperimento dell'azione in sede civile si è proposto un termine particolarmente rigoroso, sia per la gravità del fatto doloso, sia perchè la sua decorrenza non può ragionevolmente operare se non dal momento in cui il coniuge indotto in errore ha avuto conoscenza dell'artificio o raggio. Si è tuttavia ritenuto di considerare non proponibile l'azione quando vi sia stata coabitazione per un anno: una convivenza così lungamente protratta rende certi, in punto di fatto, che la condizione o qualità subiettiva (quale che potesse esserne la rilevanza al momento della celebrazione del matrimonio, secondo una ricostruzione *a posteriori* operata dal giudice) non ha in definitiva inciso sulla realtà della comunità familiare, la quale è quindi

obiettivamente in grado di svolgere la sua funzione e di realizzare i suoi valori.

f) *Simulazione*. — Si è altresì ritenuto di dover proporre l'introduzione di una norma sulla simulazione del matrimonio, pur avendo presenti le difficoltà teoriche e pratiche di una tale innovazione. Attualmente, in caso di simulazione del matrimonio (cioè allorchè le parti rendano la loro dichiarazione come mera apparenza di un vincolo che in realtà non intendono realizzare in nessuno dei suoi connotati essenziali), la soluzione assolutamente prevalente offerta dalla dottrina e dalla giurisprudenza è nel senso di ritenere nullo l'accordo simulatorio, ma valido il vincolo matrimoniale, assumendosi che l'indeclinabilità del tipo negoziale del matrimonio lo sottragga alla possibilità di essere distorto dall'intento delle parti a fini diversi dai suoi tipici, rispetto ai quali ci sarebbe pur sempre consapevolezza anche da parte di chi si ripromettesse di stipulare il vincolo come mera apparenza.

Una simile soluzione — probabilmente coerente rispetto al sistema in vigore — merita di essere rivista alla luce di una recente esperienza, la quale purtroppo ha dato atto di pseudomatrimoni, contratti, denaro alla mano, da giovani donne con vecchi ricoverati in ospizi. Naturalmente una riforma di questo tipo non deve condurre a ripristinare una concezione meramente volontaristica o contrattualistica del matrimonio avulsa dalla istituzionale idoneità dell'atto a creare un particolarissimo vincolo sociale nè deve portare a far rientrare nella previsione simulatoria (secondo un falso riecheggiamento della disciplina canonistica) la semplice esclusione di particolari obblighi discendenti dal matrimonio, perchè ciò finirebbe per operare a vantaggio di coppie particolarmente furbe ed avvedute le quali potrebbero predisporre, prima della celebrazione, uno strumento probatorio di comodo ai fini di un sostanziale scioglimento. È stato perciò previsto non solo che l'accordo simulatorio sia integrale, cioè riguardi l'esclusione di tutti gli obblighi e i diritti discendenti dal matrimonio, ma altresì che, per la

dichiarazione di nullità, sia necessaria non solo la prova di tale accordo, ma anche la dimostrazione che esso ha avuto effettiva ed integrale attuazione per tutto il periodo decorso dal momento in cui il matrimonio è stato contratto a quello in cui l'azione viene esercitata (fermo il termine di prescrizione di un anno dalla celebrazione).

g) *Matrimonio non consumato e annullamento estero.* — Nella sezione del codice civile relativa alle nullità del matrimonio si è ritenuto inoltre di introdurre due norme (articoli 123-bis e 123-ter del codice civile, artt. 16 e 17 del disegno di legge), che, secondo un criterio rigoroso, non attingono a vizi dell'atto, ma, entro certi limiti, a modi di svolgimento del rapporto familiare. Premesso tuttavia che non è compito del legislatore adeguarsi a criteri di classificazione che sono propri della scienza giuridica e che questa potrà adattare alla nuova realtà normativa, ci è sembrato indispensabile regolare nella legislazione civile due ipotesi che la comune sensibilità del nostro popolo sicuramente avverte.

La prima è quella del matrimonio cui non abbia fatto seguito la consumazione del rapporto fisico tra i coniugi. In questo caso abbiamo previsto che l'azione non possa essere esercitata trascorsi sei mesi dalla celebrazione e comunque se vi è stata coabitazione per tre mesi. Il matrimonio implica totale dedizione reciproca, all'equilibrio della quale — come avvertono medici, sociologi e psicologi — concorre, per la vita stessa della comunità, il momento decisivo della donazione fisica. Pur non ritenendo il presentatore del disegno di legge che una riforma della legislazione civile debba adeguarsi ai criteri seguiti dal codice di diritto canonico, che riposa su diversi presupposti e considera una diversa realtà subiettiva e un diverso ambito di operatività, la circostanza che una norma di questo tipo sia prevista nel *codex juris canonici*, sia pure sulla base di diversi indici di applicazione, può operare da criterio concorrente per suggerire l'opportunità della riforma in un Paese come il nostro, nel quale la stragrande maggioranza dei matrimoni sono matrimoni concordatari. Anche questa può essere

una prospettiva attraverso la quale dare applicazione al principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della Carta costituzionale.

La seconda ipotesi è quella del cittadino italiano che abbia sposato uno straniero, il quale poi abbia ottenuto all'estero sentenza irrevocabile di annullamento o di scioglimento del matrimonio. Ripugna alla nostra sensibilità civile che il cittadino debba considerarsi vincolato ad una comunità che non esiste neppure come mero simulacro, mentre il c.d. coniuge può essersi altrove costruita una diversa famiglia. Naturalmente, ad evitare l'artificio di una finalistica acquisizione *ad tempus* di una cittadinanza straniera (per la quale l'esperienza di recente attuata da persone di censo particolarmente elevato può considerarsi tristemente indicativa), abbiamo previsto che il matrimonio possa essere annullato solo quando il cittadino abbia sposato uno straniero che non abbia mai precedentemente avuto la cittadinanza italiana. Anche in questo caso opereranno gli effetti del matrimonio putativo.

DEI DIRITTI E DEI DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO

Nel quadro dell'indicato principio comunitario, anzi come sua realizzazione tipica, si ritiene di proporre una disciplina radicalmente diversa dal capo IV, titolo VI del libro I del codice civile, il quale — come hanno avvertito i presentatori di tutti i progetti attualmente all'esame del Parlamento e come del resto emerge dal comune sentire sociale — non solo disciplina istituti, quale quello della cosiddetta potestà maritale, che la realtà delle famiglie italiane ha ormai svuotato di qualsiasi contenuto sostanziale, ma inoltre si ispira ad un atteggiamento normativo certamente contraddittorio rispetto a quel principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi che l'articolo 29 della Costituzione individua come connotato essenziale della comunità familiare.

L'attuale formulazione dell'articolo 143 del codice civile, nella schematica elencazione degli obblighi di coabitazione, fedeltà

ed assistenza discendenti dal matrimonio in capo a ciascuno dei coniugi, sembra voler ridurre il rapporto coniugale alla rigida alternativa civilistica tra un dovere di comportamento e un correlativo potere di pretendere l'adempimento, senza alcuna funzionalizzazione della posizione, anche obbligatoria, dei coniugi al superiore interesse della comunità familiare. Per converso, l'articolo 145 del codice civile, nella sua attuale dizione, individua gli obblighi del marito in ordine al mantenimento e alla protezione della moglie, riecheggiando un tipo di rapporto coniugale articolato secondo un vincolo di subordinazione che certamente ripugna al ruolo che la donna viene quotidianamente svolgendo, col suo lavoro domestico ed extradomestico, per la vita stessa della famiglia.

Abbiamo quindi ritenuto di dare una unitaria formulazione agli obblighi discendenti dal matrimonio, riconnettendone la giustificazione e la stessa giuridica operatività al fondamentale criterio di comunità familiare che abbiamo più sopra illustrato. Ne risultano due essenziali principi normativi: in primo luogo quello che il matrimonio impone ad entrambi i coniugi l'obbligo della reciproca fedeltà, della mutua assistenza, della coabitazione e della collaborazione nell'interesse della comunità familiare; in secondo luogo quello che ciascuno dei coniugi, con il proprio lavoro professionale o casalingo, nonché in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di guadagno, deve concorrere a soddisfare le esigenze della comunità familiare e dei singoli membri di essa.

Il primo di tali principi non è di per sé suscettibile di inadempimento senza determinare una sostanziale frattura della comunità familiare, rispetto alla quale l'ordine giuridico non può che limitarsi a registrare un risultato già consumato, prendendone eventualmente atto ai fini di una più coerente disciplina dell'istituto della separazione personale. Il secondo profilo, invece, proprio per la sua prevalente incidenza su di un ordine di rapporti di tipo economico, ammette uno strumento in una certa misura coercitivo, di fronte all'inadempimento di

uno dei coniugi: in tal caso l'intervento del Tribunale per la famiglia che autorizzi il coniuge non inadempiente — e solo a seguito di sua richiesta — a riscuotere od a esigere direttamente i crediti, i redditi di qualsiasi natura e i proventi di lavoro dell'altro coniuge, non frattura il principio della comunità, ma anzi tenta di salvarne un connotato essenziale ai fini del suo ulteriore svolgimento. In tal senso è formulato l'articolo 21 del disegno di legge. In termini analoghi, è formulata, per l'ipotesi di separazione, la proposta di modifica dell'articolo 153 del codice civile (art. 31 del disegno di legge).

Il testo dell'articolo 144 del codice civile (art. 22 del disegno di legge) considera il momento più delicato del rapporto tra i coniugi, almeno ai fini della rilevanza giuridica della comunità familiare: quello cioè dell'esercizio in concreto della posizione paritaria per imprimere un indirizzo alla vita familiare. Attribuire questa funzione, che è insieme anche una responsabilità, ad entrambi i coniugi, i quali fissano d'accordo il modo d'essere della vita familiare in considerazione delle esigenze e degli interessi di questa, significa riconoscere, anche al livello della legge ordinaria, non solo un principio costituzionalmente garantito, ma altresì un valore che non può non tradursi nella realtà dell'esperienza giuridica. Dire — come da taluno è stato detto — che una norma di questo tipo sostanzialmente non innoverebbe in nulla la disciplina giuridica dei rapporti coniugali, posto che, nella linea di una antica tradizione, si è sempre inteso che la risoluzione dei problemi della vita familiare e l'adozione dei necessari provvedimenti debbano essere fatte dai coniugi congiuntamente, sulla base di un espresso o tacito consenso, significa negare, in funzione di un facile conservatorismo, quella decisiva influenza sul costume che la norma giuridica è, di per sé, in grado di svolgere. Non si può ragionevolmente sostenere che sia senza significato il fatto che agli sposi non venga più letta, al momento del matrimonio, una norma in cui si dice che « il marito è il capo della famiglia », sostituendola con un'altra nella quale invece si parla di un « accordo » circa « l'indirizzo

unitario della vita familiare » e si qualifica l'attuazione di tale indirizzo concordato come una funzione ed una responsabilità comuni. E ciò proprio in un Paese come il nostro dove, specialmente presso gruppi interessati a conservare determinate posizioni di privilegio, antiche affermazioni di principio sono così difficili da sradicare, nonostante il loro evidente anacronismo storico.

Il problema più delicato riguarda piuttosto la possibilità di intervento del giudice di fronte a quello che è stato definito l'inaidempimento dell'accordo. Il presentatore del disegno di legge, tenendo conto dell'ampio dibattito svoltosi, ha creduto di seguire una linea diversa rispetto a quella delle precedenti proposte di legge, che da un lato si coordina all'istituzione del Tribunale per la famiglia, cioè di un organo a composizione non strettamente tecnica e che svolge un giudizio di tipo non meramente contenzioso, dall'altro tiene conto del criterio secondo il quale, in funzione del principio costituzionale, l'ordine interno della famiglia raggiunge, di regola, il suo equilibrio indipendentemente da intromissioni estranee. Il contemperamento di questi due profili ha condotto alla proposta del secondo comma dell'art. 22 del disegno di legge, a modificazione dell'articolo 144 del codice civile, secondo il quale il ricorso al Tribunale per la famiglia è riconosciuto a ciascuno dei due coniugi, quando ritenga che l'esercizio della funzione attuativa, in quanto difforme dall'indirizzo unitario concordato, si risolva in un grave pregiudizio per la vita stessa della famiglia, nonchè quando sia stato impossibile realizzare l'intesa sul luogo di residenza comune. La gravità dell'effetto previsto, siccome incidente sulla vita stessa della comunità, consente di superare l'obiezione secondo la quale la domanda giudiziale segnerebbe di fatto già la fine di una persistente possibilità di convivenza, posto che la convivenza verrebbe in ogni caso meno anche in difetto di quel potere di ricorso. Si è tuttavia ritenuto di non attribuire all'intervento del Tribunale per la famiglia il valore di una pronuncia decisoria, assegnan-

dogli invece funzione di semplice suggerimento della soluzione che meglio risponda agli interessi della famiglia; tale soluzione sarà inoltre determinata sulla base delle indicazioni fornite dai coniugi medesimi e dai figli legittimi maggiorenni o emancipati, se conviventi. In tal modo si assegna davvero all'intervento del Tribunale il valore di *extrema ratio* ai fini della salvezza dell'unione, e si mantiene fermo il principio costituzionale, secondo il quale la famiglia, come società ordinata *naturaliter*, trova in se stessa gli indici o i criteri per autodeterminarsi nella propria quotidiana vicenda. Analoga disciplina è stata prevista nell'articolo 316-bis del codice civile (art. 88 del disegno di legge), con riferimento all'ipotesi di disaccordo fra i coniugi in ordine all'esercizio della potestà sui figli. È chiaro che, se l'intervento del Tribunale non avrà alcun esito, non si potrà che prender atto dello sfaldamento della comunità ai fini della separazione personale: in tal caso è sembrato tuttavia (art. 28 del disegno di legge che dà una nuova formulazione unitaria all'articolo 150 del codice civile), che la separazione debba essere pronunciata per colpa del coniuge, il quale si opponga all'attuazione dei suggerimenti forniti dal Tribunale per la famiglia o si rifiuti di concordare con l'altro coniuge una soluzione diversa. Si offre così una ulteriore spinta per la conservazione della comunità, superando altresì l'obiezione (peraltro infondata) che il ricorso ad un organo giurisdizionale non si giustifichi in alcun modo se risulti sprovvista di sanzione l'ottemperanza alla sua pronuncia.

Con il nuovo testo dell'articolo 145 del codice civile (art. 23 del disegno di legge), il quale si collega alla contemporanea abrogazione dell'attuale secondo comma dell'articolo 149, si afferma l'obbligo della moglie di premettere al proprio il cognome del marito durante il matrimonio e durante lo stato vedovile. Non è infatti nella disciplina del nome che si realizza in qualche modo il principio egualitario tra i sessi. Una volta affermato il diritto della donna di conservare anche il cognome della propria famiglia di origine (il che, del resto, accade comunemente nella pratica dei rapporti sociali,

nonostante l'attuale dizione dell'articolo 144), rimane fermo il principio secondo cui l'indicazione nominativa del soggetto o del nucleo familiare ha semplice funzione di identificazione dell'individuo o della famiglia nell'interesse generale, con riflessi sulla stessa disciplina giuridica dei beni, di guisa che la scelta di una soluzione o di un'altra opera al livello delle alternative meramente tecniche.

Estremamente significativa, ad avviso del proponente, è invece la nuova formulazione dell'articolo 147 del codice civile (art. 25 del disegno di legge) relativo ai doveri dei genitori verso i figli. Fermo il principio che il matrimonio impone ad ambedue i coniugi, in concorso fra loro, l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, si è ritenuto di dare una nuova disciplina al modo di svolgimento della funzione educativa ed istruttiva, data l'equivoca formulazione dell'articolo 147, all'origine dettato in un diverso contesto cui si era inteso attribuire un preciso valore politico (cfr. n. 104 della Relazione del Guardasigilli al codice civile) nel quadro dell'etica e dell'ordinamento fascisti. La nuova formulazione dell'articolo, quale che possa esserne la portata imperativa, svolge una precisa funzione direttiva nel quadro di un sistema giuridico e per questo si è ritenuto di estendere anche ad essa la lettura che l'ufficiale dello Stato civile deve compiere al momento della celebrazione del matrimonio. Il contenuto del principio formulato ha voluto tener conto della personalità dei figli, nella convinzione che una errata considerazione del momento educativo rappresenti componente non insignificante delle ragioni di critica sulla base delle quali i giovani di oggi si oppongono alla generazione che li precede. Si è detto perciò che l'educazione e l'istruzione devono essere impartite tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli. Peraltro, poichè ogni giovane deve prepararsi, proprio all'interno di quel primo nucleo sociale che è la famiglia, ad inserirsi, come cittadino, nella più ampia realtà sociale, rispetto alla quale si articola la sua posizione nel contesto di una civile convi-

venza, e poichè non sarebbe ammissibile che la famiglia fornisca — sotto questo profilo — una educazione del tutto contraddittoria rispetto a quei principi che costituiscono strumento coesivo della nostra società democraticamente ordinata, si è detto altresì che l'educazione e l'istruzione, per gli aspetti attinenti all'inserimento nella società e all'assunzione delle conseguenti responsabilità, devono essere conformi ai valori emergenti dall'esperienza giuridica, secondo i principi riconosciuti dalla Costituzione. In tal modo si è realizzato — ad avviso del proponente — un duplice significativo risultato: quello di adeguare l'educazione, all'interno del rapporto tra i membri della famiglia, alla personalità dei figli, e quello di ancorarne il contenuto, nella sua proiezione sociale, ad un criterio sempre in dinamico svolgimento e non cristallizzato in forme astratte, razionalmente fondato e non arbitrariamente imposto.

Si è proposta infine la modifica anche dell'articolo 148 del codice civile (art. 26 del disegno di legge) relativo al concorso negli oneri dipendenti dall'adempimento dell'obbligo di mantenimento, educazione ed istruzione della prole, delimitandosene, beninteso, la portata al solo profilo economico. Premesso che l'adempimento di tali doveri compete istituzionalmente ad entrambi i coniugi secondo i principi fissati nel nuovo testo dell'articolo 143 del codice civile (art. 21 del disegno di legge), si è ritenuto di modificare la fattispecie disciplinata nel secondo comma dell'attuale articolo 148 del codice civile (art. 26 del disegno di legge) che, nell'ipotesi in cui i genitori non hanno mezzi sufficienti (ipotesi purtroppo ancora frequente nella realtà economica del nostro Paese), trasferisce l'obbligazione agli altri ascendenti in ordine di prossimità, determinando una inammissibile rinuncia ad un potere istituzionalmente proprio, in dipendenza esclusiva di una incolpevole condizione economica. Si propone pertanto che l'obbligo dell'ascendente riguardi soltanto la necessità di fornire ai genitori i mezzi sufficienti affinché questi ultimi possano adempiere al dovere di mantenimento, educazione ed istruzione della prole. Naturalmente,

anche al fine di evitare spiacevoli speculazioni, l'ascendente che fornisca in concreto i mezzi necessari potrà sollecitare l'intervento del Tribunale per la famiglia affinché accerti la loro effettiva utilizzazione secondo gli interessi della prole.

SEPARAZIONE

Il valore fondamentale dell'unità della famiglia ed il desiderio profondo di non inasprire, nei momenti di crisi della comunità familiare, i rapporti fra i coniugi hanno suggerito al presentatore anche i criteri per dettare le norme relative alla separazione.

Di fronte alla crisi della comunità familiare l'intervento del potere pubblico nella regolamentazione dei diritti e doveri dei suoi membri è subordinato, nel sistema attuale, o all'accordo pieno dei coniugi, non solo sulla separazione, ma anche sui dettagli economici e sull'affidamento della prole, o all'individuazione di una colpa, peraltro soggetta a valutazioni tassative e aprioristiche, con la possibilità addirittura di rigetto delle istanze contrapposte dei due coniugi.

Rispetto a tale sistema, la dottrina giuridica ed il movimento di riforma del diritto di famiglia hanno prospettato la possibilità di introdurre, accanto alle due ipotesi, alcune figure, eccezionali e tassative, di separazione incolpevole. Ora, se le istanze riscontrabili in tali ipotesi, di grave malattia, ricovero e simili, possono essere, almeno in parte, condivise, una riforma che si limiti ad aggiungere, al sistema in vigore, tali previsioni normative derogatorie non sembra appagante.

Ritiene, per contro, il proponente che le linee di fondo del sistema del codice meritino una radicale revisione.

La crisi della famiglia, intesa come comunità non solo socialmente, ma anche giuridicamente rilevante, è un fatto grave, che compromette inevitabilmente i più elementari diritti di tutti i suoi membri, fatto del quale, pertanto, il potere pubblico non può in alcun modo disinteressarsi. E rispetto a tale preciso dovere, ha rilievo certamente secondario la valutazione della colpa di uno o

di entrambi i coniugi, così come non può assumere valore assoluto, vincolante anche rispetto agli altri membri della comunità familiare, la determinazione sulle condizioni della separazione concordate tra i due coniugi.

A siffatti criteri si ispira la riforma che si illustra, la quale configura un'ipotesi generale di separazione *ope iudicis* (cosiddetta legale), prospettando in seno ad essa la valutazione della colpa dei coniugi solo come eventuale metro sussidiario per la determinazione delle condizioni, e conserva, accanto a tale figura generale, quella della separazione consensuale, investendo però per tale ipotesi il Tribunale per la famiglia del potere non solo di vagliare, in sede di omologazione, la congruità delle condizioni concordate, ma anche, ove ne sia il caso, di modificarle.

La separazione consensuale non è stata semplicemente conservata, ma si è cercato anzi di favorire il ricorso ad essa, anche attraverso la riconosciuta possibilità di rinuncia alla successione, perchè un tale tipo di separazione, evitando un aperto conflitto fra i due coniugi, può facilitare l'eventuale futura riconciliazione.

Le statuizioni concernenti gli interessi dei figli, quale l'affidamento, vengono, così, del tutto svincolate dalla colpa; l'accertamento della colpa conserva invece il suo pieno rilievo in ordine ai rapporti patrimoniali tra i due coniugi, sia *inter vivos* che in caso di successione a causa di morte.

Coerentemente, tali rapporti, non solo *inter vivos*, ma anche *mortis causa* possono essere lasciati integralmente al potere determinativo espresso dall'accordo dei diretti interessati, anche in deroga al generale divieto dei patti successori.

Più analiticamente, il nuovo articolo 150 del codice civile (art. 28 del disegno di legge) disciplina la figura generale della separazione *ope iudicis*, che può essere pronunciata nei casi di impossibilità della convivenza ed in quelli in cui la stessa si presenti gravemente pregiudizievole all'ordinato svolgersi della comunità familiare.

Nel quadro di questa norma fondamentale, si inserisce l'eventuale accertamento del-

la colpa, che deve essere richiesto, con l'indicazione dei fatti in cui la colpa è ravviata, all'atto della proposizione della domanda, e non anche in corso di giudizio. La disciplina della colpa, oltre ad essere adeguata al principio costituzionale della parità, per quanto attiene alla violazione del dovere di fedeltà coniugale, è soggetta a regole profondamente innovative rispetto al sistema in vigore, in quanto, anzichè essere vincolata ad un'astratta ed aprioristica previsione di casi, è connessa all'accertamento, in punto di fatto, di qualunque « grave inadempienza ai doveri inerenti alla qualità di coniuge e di genitore ».

Alla valutazione del caso concreto si è ritenuto di sostituire invece la valutazione tipica della norma, nei casi di pronunce penali particolarmente indicative della inettitudine del coniuge all'adempimento dei doveri familiari, ed in quelli di opposizione ai suggerimenti formulati dal Tribunale per la famiglia nell'esercizio del nuovo potere allo stesso affidato.

Per quanto riguarda la separazione consensuale, fermo restando il principio della inidoneità della mera volontà privata ad incidere comunque sui rapporti di diritto familiare, e la conseguente inefficacia dell'accordo non omologato, si è lasciata ai coniugi piena autonomia in ordine al « se separarsi », subordinandosene però le determinazioni concordate relative al « come separarsi » (tranne che nella parte attinente esclusivamente ai loro interessi privati, qual è indubbiamente quella successoria), al vaglio del Tribunale per la famiglia, cui è sembrato utile attribuire, in luogo di un complicato congegno di trasformazione della richiesta di separazione consensuale in separazione legale, con o senza colpa, il potere di modificare direttamente le condizioni della separazione: articolo 151 del codice civile (art. 29 del disegno di legge).

Il momento per così dire giuspubblicistico della disciplina della separazione, in quanto involgente interessi ampiamente trascendenti quelli individuali dei due coniugi, emerge nell'importanza del tentativo di conciliazione, che la proposta riforma intende

sottolineare, anche sul piano formale, collocandone la norma fondamentale tra quelle del diritto sostanziale civile — articolo 152 del codice civile (art. 30 del disegno di legge) — anzichè tra quelle del codice di procedura in cui trovava sinora ubicazione.

Alla radice della nuova norma è facile scorgere quei principi di autonomia dell'ordinamento familiare all'interno del quale il diritto positivo sollecita, quanto più è possibile, la ricerca della regola di soluzione dei propri conflitti. In vista di ciò è stata rafforzata l'obbligatorietà della partecipazione al tentativo di conciliazione, ricollegandosi alla mancata partecipazione senza giustificato motivo la conseguenza della pronuncia di separazione per colpa. Ed in vista dello stesso tipo di finalità si sono ampliati i poteri di indagine del giudice, attribuendogli quello di servirsi, oltre che delle informazioni dei parenti prossimi della coppia, anche degli organi del servizio sociale.

La funzionalità e l'incisività del tentativo di conciliazione, oggi ridotto a poco più di un formale rito, si giovano anche del miglioramento degli aspetti processuali della disciplina. Da segnalare particolarmente la attribuzione del concreto espletamento del tentativo ad uno dei giudici del Tribunale per la famiglia a ciò delegato dal Presidente, che è lo stesso cui resta eventualmente attribuita, in caso di fallimento del tentativo, l'istruzione della richiesta di omologazione della separazione consensuale o del giudizio di separazione legale (articolo 706 del codice di procedura civile, art. 138 del disegno di legge).

Più analiticamente, il giudice delegato dal Presidente deve innanzitutto, in ogni caso, esperire il tentativo fissando un'udienza a tal fine. Se il tentativo regolarmente espletato non riesce, o se non può essere espletato per la mancata partecipazione di uno o di entrambi i coniugi, a causa di giustificato motivo, il giudice, dopo aver fissato una seconda comparizione, può dar corso all'istruzione della domanda, o direttamente, in caso di separazione consensuale, o fissando un'apposita udienza per la costituzione dei coniugi a mezzo di procuratori e la con-

testuale emanazione dei provvedimenti temporanei nell'altro caso, articolo 707 del codice di procedura civile (art. 139 del disegno di legge).

Se invece uno o entrambi i coniugi, senza giustificato motivo, non partecipano al tentativo di conciliazione, il giudice, senza bisogno nè di ulteriore istruzione, nè di formalità di costituzione, rimette direttamente le parti al Collegio perchè emani la pronuncia di separazione per colpa. In tal guisa, assume uno spiccato rilievo, sul piano processuale, la norma che ricollega alla violazione del dovere di partecipare al tentativo di conciliazione la pronuncia di separazione per colpa. Nè può dubitarsi del rispetto del principio del contraddittorio, la cui violazione non può essere certo ravvisata in una previsione normativa che semplifichi il dialogo processuale come sanzione del rifiuto di una delle parti di partecipare ad una fase del procedimento assunta come fondamentale. Sempre in vista della funzionalità della disciplina della separazione si colloca la proposta di affidare al Tribunale per la famiglia il potere di attribuire direttamente al coniuge il diritto a percepire i proventi, di lavoro o d'altro genere, dell'altro, fino alla misura dell'assegno di mantenimento o alimentare, fissato in favore suo e della prole a lui affidata, in analogia con quanto stabilito dall'articolo 21 del disegno di legge per le ipotesi di inadempimento ai doveri in costanza della convivenza coniugale: articolo 153 del codice civile (art. 31 del disegno di legge).

Nella disciplina dell'affidamento della prole si è reputato anzitutto necessario sottolineare l'importanza della considerazione dell'interesse del figlio e regolare, in modo più analitico e preciso, così da evitare una facile fonte di equivoci, la ripartizione dei poteri e doveri tra il coniuge affidatario e l'altro coniuge. Al primo è attribuita in via esclusiva la patria potestà, mentre l'altro resta titolare solo di doveri: quello cioè di concorrere al mantenimento, in via assoluta, e quello di collaborare anche, ove possibile, all'educazione e istruzione della prole: articolo 155 del codice civile (art. 32 del disegno di legge). In luogo di un potere di di-

retta interferenza, gli si è attribuita soltanto la facoltà di sollecitare l'intervento del Tribunale per la famiglia contro le determinazioni dell'altro coniuge ritenute gravemente pregiudizievoli degli interessi del figlio.

La determinazione della sfera degli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali e non patrimoniali tra i due coniugi ricalca la disciplina attuale, opportunamente adattata alle linee di fondo del nuovo sistema proposto: articolo 156 del codice civile (art. 33 del disegno di legge), mentre si deve anche qui sottolineare l'importanza delle modifiche, tanto della punibilità del reato di adulterio in regime di separazione, che della non operatività della presunzione di concepimento, più ampiamente illustrate nelle rispettive sedi: articolo 158 del codice civile (art. 35 del disegno di legge).

All'istituto della riconciliazione è sembrato invece necessario apportare una significativa modifica, subordinando l'effetto estintivo della separazione, non già alla semplice riconciliazione di fatto, e nemmeno soltanto, secondo le linee già segnate dalla giurisprudenza pratica, ad una certa stabilità del riavvicinamento, ma decisamente al ripristino di quell'aspetto comunitario che in tutta la riforma è assunto come tratto caratterizzante l'istituto familiare (articolo 157 del codice civile; art. 34 del disegno di legge).

Nella disciplina processuale, oltre le ricordate modifiche attinenti al tentativo di conciliazione, si sono introdotti emendamenti di ordine tecnico volti a meglio funzionalizzare l'iter del processo concernente una situazione tanto delicata. In tale prospettiva, ferma restando la modificabilità in corso di giudizio dei provvedimenti temporanei, se ne è prevista la decadenza all'esito della sentenza di primo grado che, in quanto provvisoriamente esecutiva, li assorbe, sostituendoli, e le cui statuizioni possono però, sempre in via temporanea, essere modificate nel corso del giudizio di appello dal giudice di tale grado. Sullo stesso piano è da porre infine l'attribuzione della competenza funzionale al giudice della separazione, in ordine al procedimento esecutivo concer-

nente gli obblighi nascenti dalla pronuncia di separazione e, quelli eventuali di opposizione all'esecuzione, risolvendosi legislativamente un problema già dibattuto in sede giurisprudenziale.

RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI

Le modifiche al codice civile, in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, mirano sostanzialmente a dare concreta attuazione al principio della parità stabilito dalla Carta costituzionale.

La scelta di fondo, che costituisce l'essenza delle riforme proposte, investe il regime legale e si traduce nell'alternativa tra comunione e separazione.

È affermazione ricorrente che il regime di separazione abbia rappresentato il momento conclusivo di un processo di evoluzione teso alla emancipazione economica della donna. Tale affermazione, se è indubbiamente valida come profilo storico limitato ad alcuni Paesi, deve ritenersi oggi superata.

Ad essa sono state contrapposte, nel movimento di riforma del diritto di famiglia, considerazioni di varia natura e contenuto tendenti tutte ad affermare la necessità di rivalutare, sul piano giuridico-formale, l'apporto del lavoro domestico e professionale della donna, traducendo nella forma giuridica della comunione il dato sociologico già presente nella famiglia moderna in cui è normale che i coniugi considerino di proprietà comune tutto quanto acquistato durante il matrimonio.

Alle ragioni innanzi sintetizzate, che indicano l'opportunità della scelta della comunione come regime legale, sono stati contrapposti due ordini di considerazioni, uno più attinente a problemi giuridici e l'altro concernente invece direttamente il dato sociologico.

Secondo il primo ordine di considerazioni, un regime di comunione costituirebbe ostacolo al principio della libera circolazione dei beni e coinvolgerebbe quindi gli interessi dei terzi legati da rapporti patrimoniali con la famiglia o con alcuni dei suoi membri. Alla stregua del secondo ordine di considerazioni,

l'esperienza della comunione degli utili e degli acquisti, introdotta nel codice del 1942, indicherebbe un rifiuto della coscienza sociale di avvalersi di uno strumento di questo tipo, onde il suo accoglimento come regime legale verrebbe prospettato come contrario alle valutazioni espresse dalla collettività.

Tali considerazioni non resistono ad una attenta riflessione.

Il primo argomento, relativo alle interferenze con la regola della libertà di circolazione dei beni e al conseguente sacrificio dell'interesse dei terzi, si basa sull'equivoco che confonde l'essenza di un sistema comunitario con il problema dell'organizzazione dei poteri di gestione, il quale soltanto presenta interferenze con il richiamato problema generale. Tali interferenze, ricondotte in tali giusti limiti, sembrano suscettibili di regolamentazione sufficientemente precisa.

Il secondo ordine di ragioni innanzi riassunto va superato, a sua volta, per due motivi. Innanzitutto perchè la regolamentazione autoritaria della comunione degli utili e degli acquisti introdotta nel codice del 1942 — che è in aperto contrasto con il principio costituzionale della eguaglianza, di cui invece l'introduzione della comunione come regime legale dovrebbe costituire attuazione — toglie ogni valore indicativo al rifiuto della coscienza sociale in ordine al vecchio istituto. In secondo luogo perchè, quand'anche potesse davvero ravvisarsi nella coscienza collettiva una tendenza a respingere l'inquadramento in uno schema giuridicamente vincolante di una realtà socio-economica, di cui la stessa coscienza collettiva è già consapevole, non potrebbe trascurarsi la considerazione che la mancata sussunzione di tale realtà in una formula giuridicamente vincolante, si risolverebbe sempre in una disapplicazione del principio costituzionale della parità. Tanto più ciò sarebbe rilevante in un sistema in cui la regola della parità deve trovare piena attuazione in ordine ai doveri, anche di carattere patrimoniale, dei coniugi, reciprocamente verso se stessi e verso i figli. E non per questo allora il legislatore potrebbe ritenersi esonerato dal compito di indirizzare, appunto con l'introduzione della comunione come regime legale, la coscienza col-

lettiva, favorendone la maturazione verso la soluzione preferibile, piuttosto che recependone passivamente gli aspetti meno significativi.

È sembrato, quindi, che la scelta della comunione come regime legale non possa essere messa in discussione nel quadro di una riforma che tenda a realizzare sul piano operativo il dettato costituzionale della parità.

La scelta della comunione come regime legale non esaurisce però il problema di fondo.

È nota la tendenza, desumibile da un esame comparativo dei sistemi di altri Paesi e raccolta anche da una parte della nostra dottrina, a temperare la portata di un sistema comunitario o attraverso una regolamentazione analitica di varie figure di comunione o lasciando all'autonomia dei coniugi ampio spazio nella regolamentazione del regime patrimoniale. E si può anche ammettere come, attraverso l'una o l'altra di queste vie, possano trovare più completo appagamento le esigenze scaturenti dal conflitto, innanzi indicato, che si delinea tra l'adozione di un sistema comunitario e i principi attinenti alla tutela dei terzi.

Molto più che il risultato, però è sembrato, al presentatore del disegno di legge, che siffatto metodo di soluzione dei problemi vada respinto.

Il lasciare un ampio margine all'autonomia dei coniugi, vuoi attraverso la scelta di una pluralità di figure nominate di comunione, vuoi attraverso la possibilità di derogare a talune delle regole legali della stessa, significherebbe togliere alla riforma quella funzione di indirizzo e di guida della coscienza collettiva verso una maturazione più consona ai valori affermati dalla Carta costituzionale.

Per tali ragioni, la scelta operata con il progetto è una scelta netta in favore della comunione come regime legale, senza temperamenti.

Per lo stesso ordine di ragioni si è ripudiata la forma della comunione di tipo germanico emergente solo all'atto dello scioglimento. Si è ritenuto che la più precisa tutela dei terzi, realizzata da tale forma potesse essere attuata con una organizzazione precisa, il più possibile semplice, dei poteri di ge-

stione della comunione e della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni, attinenti o non attinenti ai bisogni della famiglia.

Più analiticamente, si è ritenuto, innanzitutto, di introdurre alcune modifiche alle norme generali relative ai rapporti patrimoniali tra coniugi.

Si è rafforzata, nel nuovo testo dell'articolo 160 del codice civile, (art. 36 del disegno di legge) la regola dell'inderogabilità, facendo salvi solo i casi espressamente previsti. A tale previsione si ricollega direttamente il nuovo testo dell'articolo 162 del codice civile (art. 37 del disegno di legge) con cui si è ritenuto di sancire il divieto di modifica delle convenzioni matrimoniali, salvo che nei casi di necessità o evidente utilità, vagliata dal Tribunale per la famiglia, di cui si è proposta, come necessaria, l'autorizzazione.

Si è ritenuto, nella modifica dell'articolo 165 del codice civile (art. 39 del disegno di legge) di rendere piena la capacità di agire del minore che abbia raggiunto l'età matrimoniale e che abbia conseguito l'assenso al matrimonio o l'autorizzazione vicaria del Tribunale per la famiglia, alla stipulazione dei negozi attinenti al regime patrimoniale, sicuramente subordinati, in una ipotetica scala di valori, al negozio di fondazione della famiglia.

L'esperienza degli abusi, di cui gli attuali vincoli di destinazione (dote e patrimonio familiare) sono stati fatti oggetto come strumento di frode ai creditori, ha suggerito, infine, di limitare alle sole parti la regola della inammissibilità della prova della loro simulazione, lasciando quindi liberi i terzi di far valere la simulazione del negozio di costituzione del patrimonio familiare con i mezzi ordinari (articolo 169 del codice civile; art. 43 del disegno di legge).

La disciplina della comunione si impernia sulla statuizione che la pone come regime legale (art. 41 del disegno di legge) e su quella che ne consente l'esclusione, sia all'atto del matrimonio che successivamente, ma solo entro il limite dell'articolo 162 del codice civile (art. 37 del disegno di legge): solo cioè con l'autorizzazione del Tribunale per la famiglia che ne riconosca la necessità

o la evidente utilità. E ciò anche nei casi che il patto sia stipulato all'atto della ricostituzione della convivenza familiare interrotta con la separazione (articolo 173 del codice civile; articolo 47 del disegno di legge).

Alle considerazioni esposte in principio è stata ispirata la nuova formulazione dell'articolo 168 del codice civile (art. 42 del disegno di legge) che include nell'oggetto della comunione tutti i beni comunque acquisiti dopo il matrimonio, esclusi soltanto quelli pervenuti ad uno dei coniugi per successione, donazione e reimpiego e quelli di uso strettamente personale. Si è ripudiata cioè l'esclusione, che avrebbe snaturato l'essenza e la operatività di un regime legale di comunione, dei beni destinati all'impresa.

I problemi attinenti al possibile sacrificio degli interessi dei terzi attengono, come si è osservato, essenzialmente a due momenti: alla organizzazione, cioè, dei poteri di gestione e alla delimitazione delle sfere di responsabilità patrimoniale.

Circa la gestione della comunione, si è ritenuto di distinguere tra amministrazione ordinaria e amministrazione straordinaria, attribuendosi la prima in via disgiuntiva ad entrambi i coniugi (articolo 170 del codice civile; art. 44 del disegno di legge); il concreto esercizio di tale potere non resta ovviamente svincolato dalla regola di fondo, dettata nel nuovo testo dell'articolo 144 del codice civile (art. 22 del disegno di legge), che addossa ad ognuno di essi la responsabilità e la funzione di attuare l'indirizzo unitario concordato. Per gli atti di amministrazione straordinaria si è invece richiesta la partecipazione di entrambi i coniugi (articolo 171 del codice civile; articolo 45 del disegno di legge), lasciando aperta la possibilità di ricorso al Tribunale per la famiglia, ai sensi dell'articolo 144 del codice civile nei casi di disaccordo e in quelli di impedimento di uno dei coniugi, con la possibilità di attribuzione, in tali casi, del potere di gestione straordinaria ad uno solo di essi, vuoi per un singolo atto, vuoi anche, per una serie illimitata di atti da compiersi entro un certo tempo.

Non sembra che con tale sistema gli interessi dei terzi vengano ad essere compromes-

si; mentre infatti ciò che attiene alla vita di tutti i giorni non dà luogo a problemi, in quanto la gestione è affidata, come potere proprio, ad ognuno dei coniugi, in tutti i casi dubbi il terzo sembra sufficientemente tutelato con la possibilità di richiedere il consenso di entrambi i coniugi: il che non costituisce certo un'ostacolo insormontabile, salvo che nei casi di lontananza o di impedimenti, cui l'altro coniuge può sopperire nel modo innanzi indicato.

Ad analoghi principi di semplicità e di rigore è stata ispirata la regolamentazione della responsabilità.

Per le obbligazioni inerenti direttamente ai bisogni della famiglia (l'avverbio « direttamente » è stato ritenuto necessario per evitare tutti i possibili abusi in sede di applicazione), la responsabilità patrimoniale colpisce, in via primaria, i beni della comunione, e, solo in via sussidiaria, gli eventuali beni propri del coniuge che ha agito, mentre, nei casi di esclusione convenzionale del regime di comunione, la responsabilità colpisce, in via primaria, i beni del coniuge che ha agito e, in via sussidiaria tutti i beni propri dell'altro coniuge, realizzandosi così una spinta psicologica contro l'adozione convenzionale del regime di separazione.

Per le obbligazioni estranee alla diretta soddisfazione dei bisogni della famiglia, la responsabilità colpisce invece i soli beni del coniuge che ha agito e, soltanto in via sussidiaria, la quota della comunione.

Lo scioglimento della comunione (articolo 173 del codice civile; art. 47 del disegno di legge) è stato previsto, oltre che come conseguenza automatica della morte di uno dei coniugi e delle ipotesi equiparate, dell'annullamento del matrimonio e della cessazione della convivenza a seguito di separazione o di autorizzazione provvisoria, anche come conseguenza possibile, sottoposta al vaglio del Tribunale per la famiglia, della cattiva amministrazione e del disordine negli affari personali di uno dei coniugi.

Circa le conseguenze patrimoniali dello scioglimento, si è ritenuto di sancire, sempre in vista delle finalità illustrate nelle considerazioni preliminari, la non dispositività della regola della divisione in parti eguali tra

i due coniugi, regola rafforzata dal divieto espresso di qualunque patto ad essa contrario, con la sola deroga relativa ai casi di scioglimento conseguente a separazione con affidamento della prole a uno solo dei coniugi. In tali casi, la misura della ripartizione è affidata al vaglio del Tribunale per la famiglia, sia in sede di pronuncia di separazione legale, con o senza colpa, sia in sede di omologazione della separazione consensuale (articolo 174 del codice civile; art. 48 del disegno di legge).

Si è semplificata infine la disciplina dei prelevamenti di beni mobili subordinandoli, in via generale, alla appartenenza dei beni stessi ad uno dei coniugi che risulti da inventario munito di data certa anteriore al matrimonio o da altro atto autentico, rendendosi così inutile una regola differenziata relativa alla opponibilità ai terzi (articolo 230 del codice civile abrogato con l'art. 61 del disegno di legge); si è invece conservata, con i necessari adattamenti, la regola della ripetizione del valore (articolo 175 del codice civile; art. 49 del disegno di legge).

L'introduzione della comunione come regime legale pone naturalmente problemi di natura transitoria, la cui soluzione più utile ed opportuna è sembrata quella di differire di un anno la operatività del nuovo regime legale rispetto alle famiglie già costituite al momento della entrata in vigore della riforma, consentendo entro lo stesso *spatium temporis* la possibilità di escludere convenzionalmente il regime (art. 174 del disegno di legge).

Si è ritenuto di dover anche esaminare i problemi relativi alla opportunità di conservare una figura realizzante un vincolo di indisponibilità su uno o più beni determinati, destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Si tratta di una esigenza marginale, spesso presente nei terzi che intendano compiere attribuzioni patrimoniali a vantaggio della comunità familiare e non abbiano sufficiente fiducia nell'avvedutezza dei coniugi; tale esigenza, talvolta, affiora nell'animo degli stessi coniugi. Per il suo soddisfacimento si è ritenuto di conservare, come regime convenzionale, adottabile sia in caso di comunione che in caso di esclusione della comu-

nione, una figura unica di patrimonio di destinazione vincolato, cui è sembrato opportuno riservare lo stesso nome di patrimonio familiare senza sforzarsi di cercare inutili neologismi.

L'essenza della figura, suscettibile di essere costituita in qualunque momento, in qualunque regime e da chiunque (articolo 177 del codice civile; art. 52 del disegno di legge), consiste nell'indisponibilità dei beni, salva l'autorizzazione del Tribunale per la famiglia con preciso vincolo di reimpiego (articolo 178 del codice civile; art. 53 del disegno di legge) e nella inespropriabilità da parte di terzi, salvo che per le obbligazioni inerenti alla diretta soddisfazione dei bisogni della famiglia.

Al riguardo si deve tener presente come la possibilità di facili abusi imperniati su tale aspetto è stata, nel disegno di legge, attenuata dalla libertà di prova della simulazione concessa ai terzi, nel nuovo testo dell'articolo 164 del codice civile (art. 38 del disegno di legge).

Ricalcano le linee fondamentali della disciplina attualmente in vigore, con i necessari adattamenti, le norme proposte relativamente alla trascrizione e annotazione del vincolo (articolo 181 del codice civile; art. 56 del disegno di legge), alla riduzione in caso di lesione della quota di riserva, dell'atto di costituzione del patrimonio compiuto dal terzo (articolo 182 del codice civile; art. 57 del disegno di legge), alla cessazione del vincolo (articolo 175 del codice civile; art. 59 del disegno di legge) e all'amministrazione, dopo lo scioglimento del matrimonio, dei beni costituiti in patrimonio (articolo 176 del codice civile; art. 60 del disegno di legge).

Per necessaria coerenza con le linee generali della riforma è stata invece profondamente modificata, su di un piano di assoluta parità, l'organizzazione dei poteri di gestione richiamandosi la disciplina dettata per la comunione (articoli 170 e 171 del codice civile; artt. 44 e 45 del disegno di legge).

Una modifica di ordine esclusivamente tecnico-giuridico è stata infine proposta relativamente alla struttura del negozio di costituzione (articolo 181 del codice civile; art. 56 del disegno di legge): superandosi la lieve

aporia riscontrabile nella normativa oggi vigente e adeguando la disciplina dell'ipotesi in esame a una tendenza generale dell'ordinamento, si è attribuito all'atto di costituzione del vincolo struttura sempre ed essenzialmente unilaterale, facendo salvo, per i casi di costituzione del patrimonio da parte di un terzo, in considerazione della portata attributiva, oltre che destinataria, di tali fattispecie, il potere di rifiuto di uno o entrambi i coniugi.

In via transitoria, e in considerazione della illustrata funzione della figura unica così proposta, si è ritenuto di stabilire l'assorbimento in essa di tutte le ipotesi di dote e di patrimonio familiare costituite secondo la vigente disciplina, della quale si è ovviamente proposta la totale abrogazione (art. 175 del disegno di legge).

LA FILIAZIONE

Ritiene il proponente che anche la normativa vigente in materia di filiazione debba essere profondamente modificata.

E questo sia per assicurare che la presunzione legale di concepimento corrisponda, per quanto più è possibile, alla realtà della procreazione, sia per consentire una maggiore possibilità di far acquisire lo stato di figlio legittimo ai nati fuori del matrimonio attraverso l'istituto della legittimazione e per garantire, in ogni caso, ad essi quei diritti che la Costituzione e la nuova coscienza sociale sostanzialmente riconoscono.

Se la famiglia non costituisce un mero dato giuridico, ma una realtà sociale basata sull'apporto di reciproca dedizione che unisce i singoli membri di essa arricchendoli in un interscambio fecondo, se il nuovo essere venuto al mondo ha bisogno di una famiglia che lo accolga e lo aiuti nel complesso itinerario di costruzione di una personalità equilibrata e matura, se con l'atto procreativo si assumono responsabilità che devono essere rispettate non solo sul piano morale, ma anche su quello giuridico, appare evidente come gli istituti giuridici attualmente vigenti non assicurano adeguatamente la concreta

realizzazione dei principi sopra indicati e debbono conseguentemente essere rinnovati.

a) *Presunzione di paternità, disconoscimento di paternità, denegazione di paternità.* — Si è ritenuto opportuno escludere la presunzione di paternità nel caso di separazione legale tra i coniugi, per evitare al coniuge separato di vedersi attribuito un figlio senza neppure saperlo e senza avere, quindi, la possibilità di iniziare tempestivamente l'azione di disconoscimento e, comunque, per evitargli l'onere di esperire la suddetta azione (art. 35 del disegno di legge). È stata però prevista la possibilità di reclamare lo stato di figlio legittimo provando la riunione anche temporanea tra i coniugi.

Si è ritenuto inoltre di dover ampliare i casi in cui è consentita l'azione di disconoscimento di paternità, per non radicare, su una pura finzione giuridica quel rapporto di filiazione e di generazione che si fonda naturalmente sulla realtà della procreazione e sul profondo vincolo affettivo che lega il genitore al figlio. Si è così ammessa l'azione di disconoscimento di paternità anche nel caso in cui il nato presenti caratteristiche di un gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre o in cui vi sia stata inseminazione artificiale eterologa (art. 62 del disegno di legge).

Si è anche prevista l'azione di denegazione di paternità (art. 63 del disegno di legge) per consentire al figlio, o a un suo curatore speciale, di far accertare che non vi è stato concepimento ad opera del presunto padre: il consentire solo al padre l'iniziativa dell'azione tendente a far cadere la presunzione legale di concepimento rende facili ricatti e vendette da parte del presunto padre di cui il bambino diviene spesso tragica vittima.

Sono stati anche previsti termini più ampi per l'espletamento delle predette azioni (artt. 65 e 66 del disegno di legge).

b) *Riconoscimento del figlio naturale, dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.* — La norma costituzionale dell'articolo 30 — che è profondamente innovativa nei confronti della legislazione vigente — chia-

ramente afferma il dovere, oltre che il diritto, del genitore naturale di occuparsi attivamente del proprio figlio, instaurando con lui quell'intenso rapporto affettivo, educativo ed assistenziale che è fondamentale per l'armonico sviluppo della personalità del minore. I risultati delle indagini sociologiche e psicologiche compiute in ordine alla situazione affettiva e allo sviluppo mentale dei minori abbandonati o ricoverati in istituti sono estremamente eloquenti in ordine alla necessità del bambino di realizzare, per la sua salute mentale e fisica, un rapporto personale e profondo con chi lo ha fisicamente generato o lo genera nuovamente nell'amore attraverso la adozione.

È perciò necessario assicurare nel modo più ampio l'adempimento del dovere che grava sul genitore di mantenere, educare, istruire il figlio attraverso una facilitazione del riconoscimento spontaneo o un ampliamento dei casi in cui è possibile la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità.

Si è così ammessa la possibilità del riconoscimento anche quando non si sia raggiunta l'età minima oggi prescritta, pur attribuendo, nel caso di riconoscimento da parte di minori degli anni 18 o 14, la impugnazione di tale riconoscimento per difetto di veridicità all'esercente la patria potestà (articolo 69 del disegno di legge).

Si è ammessa la dichiarazione giudiziale di paternità quando la madre e il presunto padre avevano una notoria relazione sessuale nel tempo a cui risale il concepimento (invece di ammetterlo — come è nell'attuale legislazione — solo nel caso di convivenza come coniugi, essendo non essenziale alla presunzione di concepimento l'elemento della notoria convivenza *more uxorio*); si è altresì prevista la possibilità di tale dichiarazione quando vi è stata seduzione preceduta da promessa di matrimonio, risultante da prova scritta o compiuta con artifici o raggiri o facilitata da abuso di autorità, di fiducia o di relazione domestica (art. 75 del disegno di legge).

Si è ammessa la possibilità del riconoscimento anche per i figli nati da persone tra le quali esisteva un vincolo di affinità in li-

nea retta, quando venga comunque meno il matrimonio che determina il rapporto di affinità (art. 70 del disegno di legge).

Si è infine ammessa la possibilità di riconoscimento dei figli adulterini quando il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge o sia stato dichiarato nullo o sia stato comunque annullato (art. 71 del disegno di legge). In ordine a quest'ultimo caso si è ritenuto opportuno escludere la subordinazione della efficacia del riconoscimento all'emanazione di un decreto presidenziale, nell'ipotesi di esistenza di figli legittimi o legittimati o loro discendenti. E questo, sia perchè non appare corretto lasciare alla mera discrezionalità di una autorità amministrativa la possibilità di dare efficacia o meno ad un solenne atto di riconoscimento da cui sorgono diritti fondamentali del minore, sia perchè, se i figli legittimi non hanno un diritto, ma eventualmente solo un interesse, ad impedire detto riconoscimento quando il vincolo matrimoniale sia stato per un qualsiasi motivo sciolto, non possono essere pretermessi i diritti del figlio naturale a veder riconosciuto il suo legame con il genitore naturale.

Si è inoltre ritenuto necessario sancire l'imprescrittibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità (art. 76 del disegno di legge) non sussistendo seri motivi per disciplinare diversamente l'azione tendente alla dichiarazione di maternità — che nella attuale normativa è imprescrittibile — dall'azione tendente alla dichiarazione di paternità, che è oggi possibile solo entro rigidi termini di decadenza. La diversità della prova in ordine alla precrizione, non può giustificare un trattamento preferenziale nei confronti di un genitore rispetto all'altro, essendo ambedue ugualmente responsabili nei confronti del nuovo nato; inoltre la difficoltà della prova della paternità sussiste in ogni periodo di tempo, sia esso vicino o non al concepimento, e, comunque, tale difficoltà viene più a gravare, col passare degli anni, su chi esperisce l'azione, piuttosto che su chi vi resiste. Nè può giustificare il diverso trattamento l'esigenza — indicata nella relazione del Guardasigilli al progetto definitivo dell'attuale codice — di « evitare in tema di rap-

porti personali uno stato di permanente incertezza», dato che tale stato sussiste non solo nei confronti del padre, ma anche della madre.

Il problema degli effetti del riconoscimento dei figli naturali per quanto riguarda i diritti successori di questi, in concorso con i membri della famiglia legittima, sarà esaminato più avanti, quando si illustreranno le modifiche delle norme sulla successione.

c) La filiazione adulterina. — La norma costituzionale (articolo 30), affermando che « la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale *compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima* », pone chiaramente una preclusione al riconoscimento dei figli adulterini, poiché un tale riconoscimento verrebbe a ledere profondamente l'unità della famiglia legittima e la compattezza della comunità sorta a seguito del matrimonio.

A tali soggetti competono certamente dei diritti così come dei doveri incombono su chi — violando il dovere di fedeltà — ha dato vita a nuovi esseri fuori della famiglia; ma è evidente — alla luce del dettato costituzionale — che dal riconoscimento dello *status* che è proprio del figlio legittimo e che implica particolari diritti e doveri, deriverebbe ineluttabilmente un conflitto con i diritti fondamentali dei membri della famiglia legittima.

Pur essendo innegabile il dovere del genitore alla educazione ed istruzione del figlio adulterino, non è possibile garantire a questi il diritto di realizzare tale educazione ed istruzione mediante l'inserimento nella famiglia legittima; inserimento che urta contro quei diritti di essa — costituzionalmente riconosciuti dall'articolo 30, comma III — fra i quali va certamente ricompresa la salvaguardia dell'unità e dell'armonia familiare. Si può e si deve invece ammettere che il genitore del figlio adulterino assuma spontaneamente, o sia costretto ad assumere giudizialmente, gli obblighi patrimoniali relativi al mantenimento, istruzione ed educazione.

d) Legittimazione per decreto del Tribunale per la famiglia. — Appare opportuno — sulla base dei principi sopra indicati — facilitare la legittimazione del figlio naturale, consentendo tale legittimazione anche quando esistono discendenti legittimi o legittimati (art. 81 del disegno di legge): se vi può essere l'adozione da parte di genitori che abbiano già figli legittimi o adottati, non si comprende perchè dovrebbe essere vietata la legittimazione di un figlio nato prima della celebrazione del matrimonio, quando l'altro coniuge acconsenta, solo per l'esistenza di figli legittimi.

Inoltre appare opportuno modificare il meccanismo della legittimazione per decreto, attribuendo all'autorità giudiziaria la competenza a pronunciarsi sulla istanza di legittimazione; con la modifica proposta si vuole sottolineare che tale legittimazione non costituisce una mera « concessione » sovrana, ma un preciso diritto, quando concorrano determinate circostanze stabilite dalla legge, ed altresì attribuire al Tribunale per la famiglia l'esame di questa istanza che in maniera rilevante incide sulla vita familiare e sul bene del minore (art. 83 del disegno di legge).

PATRIA POTESTA'

I principi che hanno condotto alla nuova formulazione dell'articolo 147 del codice civile — già illustrati nel presentare l'articolo 25 del disegno di legge — costituiscono il presupposto logico della norma relativa ai doveri dei figli verso i genitori. Difatti, il rapporto educativo è visto nel disegno di legge come un rapporto dinamico, nel quale i diritti ed i doveri dei genitori e dei figli armonicamente si integrano. In tale rapporto, i genitori hanno indubbiamente una funzione preminente, ma non per questo i figli sono dei soggetti passivi; tutte le norme proposte in tale delicato settore sono, infatti, finalizzate anzitutto al rispetto ed allo sviluppo della loro personalità.

In questo quadro, acquistano una particolare ricchezza di contenuto e di significato i doveri dei figli verso i genitori, previsti nella

nuova formulazione dell'articolo 315 del codice civile (art. 86 del disegno di legge).

Le espressioni del codice vigente « onorare e rispettare i genitori » sono state ritenute inadeguate ad individuare efficacemente, nella concreta coscienza sociale, il significato ed i contenuti dei permanenti obblighi dei figli verso i genitori.

Introducendo una formula nuova, viene affermato il dovere dei figli di dare ai genitori l'aiuto necessario per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona, sia di ordine materiale che spirituale. Quest'ultimo concetto, totalmente ignorato dal codice civile vigente, è invece quanto mai necessario, non certo al fine di valorizzare forme ormai superate di convivenza patriarcale, ma per riaffermare che i rapporti fra genitori e figli — per il loro peculiare, intrinseco contenuto — non possono mai essere ridotti a rapporti di semplice contenuto patrimoniale.

È inoltre chiaramente stabilito l'obbligo del figlio di collaborare all'opera educativa dei genitori, e tanto più tale obbligo potrà essere positivamente soddisfatto, quanto più i genitori avranno cercato di rispettare e potenziare la personalità, le inclinazioni, le attitudini del figlio. L'obbligo di contribuire alla vita spirituale e materiale della famiglia non sarà allora per lui di insostenibile peso, ma d'aiuto per una completa integrazione nella comunità familiare efficace, preparazione ad un inserimento nella più ampia realtà sociale.

Le norme che il presentatore ritiene di dover proporre in materia di patria potestà, non solo mirano ad attuare i principi costituzionali, in particolare quelli stabiliti dagli articoli 3, 29 e 30, ma si ispirano alle più recenti acquisizioni della pedagogia e della psicologia.

La « patria potestà » — così come tradizionalmente concepita — è, infatti, uno di quei concetti giuridici che la moderna concezione della vita familiare e la più profonda conoscenza della persona umana hanno messo in discussione. Se ne tenta ora una nuova e diversa formulazione, volta a risolvere i problemi concernenti la titolarità e l'esercizio della patria potestà in regime di uguaglianza.

L'esistenza, nella dinamica educativa, di entrambi i poli di influenza (paterno e materno) è un fattore determinante per l'equilibrio psichico, per la maturazione affettiva, per lo sviluppo completo della personalità. Il processo educativo del nuovo essere deve, quindi, venir attuato, in congiunta armonia dai due soggetti che ne sono all'origine.

Solo così la nuova persona può fruire di concrete possibilità di integrale sviluppo.

Di tale indiscussa realtà non tiene conto il codice civile il quale, all'articolo 316, distingue tra titolarità ed esercizio della patria potestà, attribuendo la titolarità ad entrambi i genitori e l'esercizio di essa al solo padre. La madre vi subentra, con tutta una serie di limitazioni (vedi, ad esempio, le disposizioni di cui agli articoli 331, 338 e 340 del codice civile), soltanto nel caso di morte, lontananza o di altro impedimento del padre.

È quindi, indiscusso che, nella normativa attualmente vigente, l'esercizio della patria potestà da parte della madre ha soltanto una funzione di limitata supplenza.

Il presentatore ritiene, invece, d'accordo con la dottrina più recente, che non si possa dubitare dell'illegittimità costituzionale di qualsiasi norma che attribuisca al padre l'esercizio dell'anzidetta potestà o conferisca a lui, in tale esercizio, una posizione giuridicamente preminente.

Da quanto premesso, consegue che l'unica forma giuridicamente e psicologicamente valida per l'esercizio della patria potestà, è il regime dell'accordo. Tale accordo, reso doveroso dal prevalente ed oggettivamente unitario bene dei figli, è stato definito una « doverosa unificazione di volontà parimenti legittimate a decidere in concreto il da farsi per il bene dei figli ». A tali concetti si ispira l'articolo 87 del disegno di legge che rigetta, tra l'altro, qualsiasi concezione della complementarietà delle funzioni paterna e materna, intesa nel senso di ripartizione di competenze o di poteri decisionali fra i genitori. Ad ognuno di essi spetta il compito di attuare le decisioni concordate. In caso di morte, lontananza o altro impedimento di

uno dei genitori, la potestà è esercitata dall'altro.

Il disegno di legge si pone logicamente il problema dell'eventuale disaccordo dei genitori nell'esercizio della patria potestà. In questo caso, ove si profili il pericolo di grave pregiudizio all'interesse del figlio, è prevista, per ciascuno dei coniugi, la possibilità di adire il Tribunale per la famiglia, il quale deve provvedere a norma di quanto stabilito nella nuova formulazione dell'articolo 144, II comma del codice civile (art. 22 del disegno di legge). Nei casi suddetti, qualora si profili, prima della possibilità di una pronuncia del Tribunale per la famiglia, una situazione di eccezionale urgenza, è attribuita al padre la possibilità di adottare i necessari provvedimenti provvisori (art. 88 del disegno di legge).

La nuova normativa proposta ha, quindi, della « patria potestà » un concetto sostanzialmente diverso da quello su cui si basa il codice vigente: la parità fra i coniugi, costituzionalmente affermata, è realizzata nel modo più pieno. Proprio in base a tale realtà, è stato superato il problema nominalistico relativo ad un eventuale cambiamento della denominazione dell'istituto.

Per quanto riguarda il figlio naturale, la nuova formula dell'articolo 317 del codice civile (art. 89 del disegno di legge) propone che esso sia soggetto alla potestà del genitore o di entrambi i genitori rispetto ai quali il rapporto di filiazione sia stato riconosciuto o giudizialmente dichiarato.

Un criterio preferenziale è stabilito per il genitore che abbia spontaneamente riconosciuto il figlio, nella logica presunzione che esso sia maggiormente disponibile per assumere su di sé e correttamente esercitare, nell'interesse del figlio stesso, quel complesso di poteri e doveri che dalla patria potestà derivano. Nel caso in cui i genitori si trovino nella identica situazione (o perchè entrambi hanno riconosciuto spontaneamente il figlio o perchè, rispetto ad entrambi, il rapporto di filiazione è stato giudizialmente dichiarato) il Tribunale per la famiglia, tenendo esclusivamente presente l'interesse del figlio, designa il genitore che avrà il compito di esercitare la patria potestà. È stato inoltre introdotto nel codice civile l'articolo

317-bis (art. 90 del disegno di legge) in base al quale il genitore naturale che non ha l'esercizio della patria potestà, nel caso ritenga che le decisioni adottate dall'altro genitore siano gravemente pregiudizievoli per l'interesse del figlio, può, precisando i provvedimenti da lui ritenuti più idonei, ricorrere al Tribunale per la famiglia, il quale provvede ai sensi dell'articolo 144 del codice civile (art. 22 del disegno di legge). Appare, infatti, al presentatore doveroso ed opportuno non estraniare il genitore naturale non esercente la patria potestà dal potere-dovere di educare il figlio.

La possibilità dei genitori, o del genitore esercente la patria potestà, di svolgere il proprio compito educativo normalmente presuppone la convivenza con il figlio. Questo, quindi, non può abbandonare la casa dei genitori e, qualora senza permesso lo faccia, può essere da essi richiamato con l'intervento, se necessario, del Tribunale per la famiglia (art. 91 del disegno di legge). Tale organo è, del pari, competente ad autorizzare i genitori, che non riescono a frenare la cattiva condotta del figlio, ad affidarlo ad un istituto di rieducazione (articolo 319 del codice civile; art. 92 del disegno di legge).

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la patria potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Nei casi in cui essi non possano o non vogliano compiere uno o più atti civili nell'interesse del figlio, è previsto che il Tribunale per la famiglia nomini un curatore speciale. Gli atti compiuti senza l'osservanza delle norme relative alla rappresentanza e all'amministrazione dei beni dei minori, possono, dallo stesso Tribunale, essere annullati (articoli 320, 321 e 322 del codice civile; artt. 93, 94 e 95 del disegno di legge).

Fermo restante quanto disposto dall'articolo 328 del codice civile, i genitori esercenti la patria potestà hanno l'usufrutto sui beni del figlio. Si è ritenuto, però, opportuno escludere dall'usufrutto legale alcuni tipi di beni, quali, ad esempio, quelli acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro (articolo 324 del codice civile; art. 96 del disegno di legge).

Il Tribunale per la famiglia è competente a pronunciare la decadenza dalla patria potestà, quando i genitori che la esercitano, o uno di essi, violano o trascurano, con grave pregiudizio del figlio, i doveri ad essa inerenti. Se la decadenza è pronunciata rispetto soltanto ad uno dei genitori, l'esercizio della patria potestà è attribuito all'altro in via esclusiva; il Tribunale per la famiglia può, comunque, disporre l'allontanamento del figlio dalla casa del genitore o dei genitori, rispetto ai quali è stata pronunciata la decadenza dalla patria potestà.

Cessate le ragioni che avevano motivato tale pronuncia ed escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio, il Tribunale per la famiglia può reintegrare nella patria potestà il genitore decaduto (articoli 330, 331 e 332 del codice civile; artt. 99, 100 e 101 del disegno di legge).

Nell'ipotesi in cui la condotta degli esercenti o dell'esercente la patria potestà, pur non essendo di tale gravità da dar luogo alla pronuncia di decadenza, appare comunque pregiudizievole al figlio, il Tribunale può adottare provvedimenti idonei a tutelare l'interesse di questi.

Il Tribunale per la famiglia, se constata che il patrimonio del minore è male amministrato da uno dei genitori, affida l'amministrazione all'altro in via esclusiva; se invece constata che sono entrambi responsabili della incauta amministrazione, stabilisce i criteri a cui essi debbono attenersi e può anche rimuoverli dall'amministrazione stessa, affidando quest'ultima ad un curatore (articoli 333, 334 del codice civile; artt. 102 e 103 del disegno di legge).

Coerentemente all'attribuzione alla madre, su un piano di completa parità rispetto al padre, della titolarità e dell'esercizio della patria potestà, si propone l'abrogazione degli articoli 338, 339, 340 e 341 del codice civile (art. 105 del disegno di legge).

SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE

La diffusa esigenza di una modifica del sistema successorio in vigore è suscettibile di essere valutata su due diversi piani.

Su di un piano di necessità urgente e unanimemente condivisa, si pone l'esigenza di modifica della normativa attinente alla successione del coniuge e dei figli naturali, per l'evidente contrasto della disciplina tuttora in vigore con i noti principi costituzionali.

Su di un piano di urgenza minore, ma non per questo di meno intenso rilievo sociale e politico, può porsi una più generale esigenza di riforma dell'intero sistema delle successioni a causa di morte, ispirato alla considerazione di una realtà sociale di tipo patrimoniale, agricolo e patriarcale, in assoluto contrasto con la realtà sociale odierna, fondata essenzialmente e principalmente sul lavoro.

Di questi due piani di esigenza, i progetti di riforma del diritto di famiglia sinora presentati si sono limitati a percepire solo il primo, trascurando del tutto la prospettiva di una riforma più vasta.

Lo studio e l'impegno approfondito che una riforma di tali maggiori dimensioni richiede, ha impedito al presentatore del disegno di legge di affrontarla nella sua interezza. Tuttavia, l'esigenza di più ampie modifiche è stata tenuta costantemente presente.

A grandi linee, la proposta di riforma può articolarsi in due parti; una attinente alla successione necessaria e l'altra alla successione legittima e agli istituti, quali donazione e collazione, con la stessa connessi.

La riforma della successione necessaria è stata ispirata all'idea di limitare il meno possibile l'autonomia del testatore.

Il momento centrale della riforma può cogliersi nella equiparazione dei figli naturali, inclusi quelli adulterini di cui si sia riconosciuto o dichiarato, prima della morte del genitore, il fatto naturale della procreazione, ai figli legittimi (articoli 536 e 537 del codice civile; artt. 107 e 108 del disegno di legge). Come questi ultimi, quindi, anche i figli naturali escludono dalla riserva gli ascendenti (articoli 545 e 546 del codice civile, agrogati con l'art. 115 del disegno di legge).

Non si è ritenuto però che l'equiparazione sul piano economico debba comportare l'esclusione del potere dei figli legittimi di

liquidare ai figli naturali la quota loro spettante (articolo 543 del codice civile; articolo 114 del disegno di legge); si è ritenuto inoltre di tener fermo il potere di liquidazione dell'usufrutto uxorio (art. 547 del codice civile).

Alla stessa idea di delimitare il meno possibile l'ambito di libertà del testatore, è ispirata la proposta di abrogazione di tutte le regole istituenti un'incapacità a ricevere per testamento (articoli 592, 593, 594 e 595 del codice civile, abrogati con l'art. 127 del disegno di legge), di cui del resto è stata già da più parti messa in dubbio la costituzionalità.

Ben più complessa e articolata è la proposta di riforma delle successioni legittime.

Un punto qualificante della stessa è innanzitutto la totale equiparazione dei figli legittimi ai figli naturali, inclusi sempre tra questi i figli adulterini dichiarati, e salva però la facoltà di liquidazione: articoli 573 e 574 del codice civile (artt. 118 e 119 del disegno di legge).

Le due categorie di figli restano invece soggette a trattamento differenziato nell'ipotesi di concorso con il coniuge cui è attribuita la quota di un mezzo, qualora concorra con più figli naturali, mentre la sua quota scende ad un terzo qualora egli concorra con più figli legittimi; nell'ipotesi di concorso con ascendenti, ammesso solo per i figli naturali, ai quali vengono però attribuiti i due terzi, e, infine, nell'ipotesi di concorso con ascendenti e coniuge, regolato in modo congruente con le due soluzioni innanzi illustrate: 5/12 ai figli naturali, 5/12 al coniuge e 2/12 agli ascendenti (articolo 575 del codice civile; art. 119 del disegno di legge).

Dell'articolo 579 del codice civile (art. 121 del disegno di legge) è stata proposta una modifica solo formale, resa necessaria dalla scarsa perspicuità del vecchio dettato, mentre è stato conservato il diritto all'assegno alimentare (articolo 580 del codice civile; art. 122 del disegno di legge), i cui destinatari, nel quadro della progettata riforma, appartengono a tre categorie: innanzitutto quella dei figli naturali di cui è rimasto vietato il riconoscimento e quin-

di ogni accertamento del fatto della procreazione naturale, e cioè quella dei figli incestuosi; in secondo luogo quella dei figli adulterini, la cui procreazione non sia stata accertata o spontaneamente dichiarata prima della morte del genitore naturale; da ultimo, quella dei figli riconoscibili *pleno iure* che non siano stati però riconosciuti in vita dal genitore naturale e rispetto ai quali si sia estinta definitivamente l'azione volta alla dichiarazione giudiziale dello *status*.

Ancora più decisiva è la riforma proposta in ordine alla successione del coniuge. La considerazione della realtà socio-economica della famiglia moderna, inserita nella società industrializzata e fondata essenzialmente sul lavoro dei suoi membri, ha indotto il presentatore del disegno di legge ad attribuire al coniuge il diritto a succedere in una quota di piena proprietà stabilita in un mezzo (1/2) in caso di concorso con un solo figlio legittimo o con più figli naturali, e in un terzo nei casi di concorso con più figli legittimi ed eventuali figli naturali (articolo 581 del codice civile; art. 123 del disegno di legge).

Lo stesso tipo di considerazioni ha infine ispirato la disciplina della prevalenza attribuita al coniuge nell'ipotesi di concorso con altri parenti legittimi (art. 583 del codice civile; art. 125 del disegno di legge). Ammesso il concorso, per un mezzo (1/2), con gli ascendenti con o senza fratelli, si è invece affermata la prevalenza assoluta del coniuge sia sui fratelli del defunto, da soli, sia, ovviamente, sui parenti di grado ulteriore.

Allo stesso principio ispiratore di tutela delle ragioni del coniuge, oltre che al rilievo, diffusamente avvertito del carattere anacronistico della norma in vigore, va ricollegata la proposta di abrogazione del divieto di donazioni tra coniugi (art. 136 del disegno di legge).

L'abolizione del divieto delle donazioni tra coniugi da una parte e, dall'altra, la successione legittima del coniuge in una quota di piena proprietà, rende necessaria la riforma della disciplina della collazione, cui è stato quindi assoggettato, insieme con tutte le categorie di discendenti, legittimi o na-

turali, chiamati alla successione, anche il coniuge (art. 737 del codice civile; art. 132 del disegno di legge), ferma restando la attuale disciplina della dispensa ed escludendosi dalla collazione le liberalità d'uso già contemplate dall'abrogato articolo 781 del codice civile (art. 136 del disegno di legge).

Per connessione, e pur restandosi nell'ambito di una riforma minore del diritto delle successioni, è stato proposto, oltre a un necessario rimaneggiamento formale dell'articolo 741 del codice civile (art. 134 del disegno di legge) relativo alla collazione delle assegnazioni per causa di matrimonio o di lavoro, una parziale riforma della disciplina delle spese non soggette a collazione (articolo 742 del codice civile; art. 135 del disegno di legge): le spese di educazione e istruzione, già assoggettate a collazione per la parte eccedente notevolmente la misura ordinaria in relazione alle condizioni economiche del defunto, sono state sottratte del tutto alla collazione, mentre vi sono rimaste assoggettate le spese relative al corredo nuziale, nei limiti dell'eccedenza innanzi indicata, e, negli stessi limiti, sono state assoggettate a collazione anche le spese relative alla cerimonia nuziale o con la stessa connesse.

Pur contenendosi la presente riforma nelle dimensioni di una riforma minore del diritto successorio, si è tuttavia introdotto in essa, secondo quanto enunciato più innanzi, la proposta di modifica del sistema attuale nei punti in cui la non rispondenza dello stesso alla realtà sociale odierna e ai principi costituzionali è apparsa di più immediata evidenza.

In questa prospettiva, si è proposta l'abolizione totale del fedecommesso: abrogazione degli articoli 693, 694, 695, 696 e 697 del codice civile (art. 131 del disegno di legge). Le linee ispiratrici di tale istituto vanno ricercate infatti in una concezione patriarcale ed essenzialmente rurale della vita economica della famiglia, avulsa dall'odierna realtà sociale e già ritenuta superata dalla legislazione liberale dell'800; reintrodotta nel codice del 1942, a fronte della già totale abolizione nei codici precedenti, appariva

ispirata a principi di politica contingente, quali il rafforzamento dell'economia agraria, affioranti anche nella riesumazione di altri istituti già abrogati, come l'enfiteusi, alla stregua dei quali, il mantenimento in vigore di siffatta figura non sembra abbia oggi più alcuna ragion d'essere.

LEGISLAZIONE PENALE IN MATERIA FAMILIARE

La riforma della legislazione familiare non sarebbe adeguata ove mancasse una revisione degli istituti penalistici che direttamente riguardano la vita della famiglia, perchè anche in questa legislazione permangono norme non in perfetta sintonia con i principi costituzionali vigenti nel nostro ordinamento e con gli autentici valori familiari riscoperti nella coscienza sociale di oggi.

È naturalmente necessario ribadire che anche il diritto penale deve adeguatamente tutelare la famiglia ed i suoi valori sia dalle aggressioni che possono provenire dall'esterno del nucleo familiare, sia dalle stesse posizioni eversive che possono sorgere nello interno del nucleo, intaccandone i valori fondamentali.

Se la famiglia è comunità che per la sua rilevanza sociale deve essere tutelata dallo Stato, se la posizione dei singoli membri di essa deve essere garantita nei più essenziali diritti, non può disconoscersi che lo Stato — anche attraverso la sanzione penale — deve contribuire a realizzare tale tutela.

In questo campo si deve procedere con una certa cautela per costruire, sulla gradualità della normativa, un nuovo costume sociale.

a) *Reati contro il matrimonio.* — Sono stati innanzitutto modificati, come si è già detto, gli articoli 135 e 139 del codice civile (artt. 18 e 19 del disegno di legge), sia adeguando il fatto contemplato alle nuove ipotesi emergenti dalla riforma degli istituti civilistici relativi alla celebrazione del matrimonio ed alle cause di nullità dello stesso, sia adeguando le pene che appaiono veramente irrisorie rispetto alla gravità delle ipotesi contemplate.

È stato inoltre previsto il reato di induzione al matrimonio mediante violenza (art. 148 del disegno di legge) ed il reato di induzione al matrimonio mediante frode (art. 149 del disegno di legge) per colpire adeguatamente comportamenti delittuosi di estrema gravità perchè attentano alla libertà in un momento in cui si viene a determinare o ad esprimere una volizione che avrà ripercussioni irreversibili su tutta l'esistenza della persona e sulla vita dei nascituri. È singolare che il nostro ordinamento si preoccupi di tutelare fortemente la libertà della persona in quelle che sono le scelte aventi conseguenze patrimoniali (reato di estorsione e reato di truffa), ma si preoccupi poco di tutelarla nella scelta matrimoniale che pur impegna profondamente per tutta la vita.

Sono state anche aggravate per la rilevanza delle relative fattispecie, le pene per falsa testimonianza o frode processuale nelle cause matrimoniali (art. 144 del disegno di legge). È stata inoltre disciplinata la decorrenza del termine prescrizione in ordine a tali reati (art. 150 del disegno di legge).

b) Il matrimonio come causa estintiva di alcuni reati. — Si propone di abrogare — come da più parti è stato richiesto — l'articolo 544 del codice penale (art. 145 del disegno di legge) per assicurare, anche attraverso la soppressione dell'istituto del matrimonio come causa estintiva del reato, la libertà della scelta matrimoniale.

L'istituto in vigore, infatti, è innanzitutto inaccettabile perchè concepisce il matrimonio più che come impegno personale per la costruzione di una comunità, come « sistemazione sociale » (e per questo si parla di matrimonio riparatore), ed è inoltre gravemente lesivo della libertà non solo di chi abbia commesso il reato, ma anche — e ciò è più grave — di chi ne è stato l'incolpevole vittima, che viene sottoposta a pressioni di ordine morale, psicologico ed anche materiale per dare il consenso a un matrimonio spesso non voluto. Alcuni episodi recenti sono estremamente illuminanti al riguardo.

c) Delitti di onore. — La coscienza sociale — e ne fanno fede le numerose prese di posizione della stampa quotidiana e periodica, i voti di numerosi convegni di studiosi del diritto, le numerose proposte di legge al riguardo — non accetta più nè il tribale concetto di onore familiare che è alla base degli articoli 551, 578, 587 e 592 del vigente codice penale, nè la pratica impunità che viene assicurata a chi, per un malinteso senso dell'onore, recide una vita umana. La sacertà della vita umana è tale che l'erronea convinzione di salvaguardare con il delitto un onore sessuale — che non può mai assurgere a valore fondamentale della persona — non deve portare alla irrogazione solo di pene simboliche, costituendo così un incentivo al delitto.

Ma ci sembra semplicistico sancire la abrogazione di tutte le norme predette senza distinguere situazioni che sono sostanzialmente diverse. È certo che deve essere abrogata la fattispecie legale di cui all'articolo 587 del codice penale, perchè con tale norma si tutela, più che il vero concetto di onore personale, la « proprietà » che alcuni familiari avrebbero su altri membri della famiglia stessa (art. 157 del disegno di legge). Deve anche essere esclusa ogni attenuante per coloro che hanno concorso con la donna non coniugata nel reato di aborto, nell'infanticidio o nell'abbandono di minore della donna non coniugata, dovendo i membri della famiglia non agevolare, ma dissuadere dall'intenzione di commettere un atto così insensato.

Ma non può non riconoscersi il particolare stato emozionale della donna non coniugata prossima al parto e che ritiene di veder posta in pericolo la sua reputazione, derivando da tale convincimento una spinta criminologica: un'attenuante del reato può essere riconosciuta in tale ipotesi (artt. 146, 156 e 158 del disegno di legge).

Nè può dirsi che non è necessario prevedere una attenuante speciale potendosi ricorrere all'attenuante di cui all'articolo 62, n. 1 del codice penale: il semplice desiderio di salvare la propria reputazione non potrà mai, infatti, essere considerato un mo-

tivo « di particolare valore morale o sociale ».

d) *Reati contro la procreazione.* — Se appare opportuna la permanenza nel nostro ordinamento del reato di aborto — perchè con l'azione delittuosa prevista si offende la vita del nascituro — deve essere stabilita anche una autonoma previsione legislativa per la propaganda di pratiche abortive (art. 147 del disegno di legge), poichè tale comportamento innegabilmente delittuoso, non sempre sarebbe inquadrabile nella fattispecie tipica di cui all'articolo 414 del codice penale (istigazione a delinquere). Può invece essere utilmente soppressa la generica previsione delittuosa relativa all'incitamento a pratiche contro la procreazione (art. 553 del codice penale).

Si ritiene che il problema della eventuale limitazione delle nascite investa sul piano morale, esclusivamente ed autonomamente, la coscienza dei coniugi, sicchè allo Stato compete solo il dovere di garantire che tale fine non sia perseguito con strumenti lesivi della salute fisica della persona. Per questo si prevede (art. 162 del disegno di legge) che i prodotti contraccettivi debbano essere venduti solo a seguito di esibizione di ricetta medica. È altresì dovere dello Stato vietare una pubblicità commerciale di tali prodotti che, per motivi concorrenziali o per ragioni di profitto, potrebbe assumere caratteri tali da influenzare la persona, attenuandone la capacità di autodeterminazione così essenziale in questa delicata materia.

e) *Reati contro la fedeltà coniugale.* — La parità dei coniugi che, in armonia con la Costituzione, è uno dei principi ispiratori del disegno di legge, importa che identico debba essere il trattamento dell'uomo e della donna in ordine alla violazione dell'obbligo della fedeltà da ognuno di essi assunto, nella stessa misura, con il matrimonio.

Pertanto deve essere parificato sia il caso dell'adulterio che quello della relazione adulterina, oggi diversamente disciplinato — con un trattamento preferenziale per il marito —

negli articoli 559 e 560 del codice penale. All'uopo è stata prevista, nel secondo comma dell'articolo 151 del disegno di legge, la comune ipotesi della relazione adulterina.

Detto principio è stato già affermato dalla Corte costituzionale in una recente sentenza sul reato di adulterio; esso deve informare anche la disciplina giuridica della relazione adulterina, sancendo un'unica ipotesi — identica per l'uomo e per la donna — di violazione abituale e continuativa dell'obbligo della fedeltà. Deve essere così soppressa la autonoma fattispecie — che realizza un trattamento preferenziale per il marito, la cui abituale e continuativa relazione sessuale con una donna è punibile solo ove concorrono circostanze particolari quali la notorietà della stabile relazione o il mantenimento della concubina nella casa coniugale (articoli 559 e 560 del codice penale) — per disciplinare, allo stesso modo, la relazione adulterina dell'uomo o della donna (art. 151 del disegno di legge).

Il reato di adulterio si fonda sul principio che, per una vita coniugale ordinatamente svolta, la fedeltà costituisce valore fondamentale e irrinunciabile. La violazione di tale impegno, che i coniugi hanno liberamente assunto, è causa di gravi attentati al leale svolgimento della vita della comunità familiare e conseguentemente di rottura della sua unità e stabilità.

Non può pertanto lo Stato rimanere indifferente di fronte a tali attentati, anche se deve lasciare al coniuge la libertà di decidere se vuole o meno perseguire penalmente l'illecito comportamento posto in essere dall'altro coniuge. Nè può subordinarsi la perseguibilità penale dell'adulterio alle circostanze particolarmente ingiuriose per l'altro coniuge contro cui tale adulterio è stato commesso: a parte l'obiettivo difficoltà in cui verrebbe a trovarsi l'interprete nel determinare quando sussistono tali circostanze, deve riconoscersi che ogni lesione dell'obbligo di fedeltà costituisce ingiuria grave per l'altro coniuge, perchè attenta gravemente alla lealtà e alla esclusività del rapporto che lega i due coniugi.

Può invece ammettersi che non possa essere sanzionata penalmente la violazione del-

l'obbligo di fedeltà quando la comunità coniugale si sia dissolta per abbandono o per separazione (art. 152 del disegno di legge); la violazione dell'obbligo di fedeltà — che pur permane in questo stato — non ha quel carattere altamente lesivo della comunità coniugale che legittima l'irrogazione di una sanzione penale.

È stata inoltre prevista (art. 159 del disegno di legge) una nuova fattispecie criminosa per l'inseminazione artificiale eterologa, per le gravi conseguenze che tale evento può avere nell'ambito della famiglia. Non può dirsi che l'ordinamento deve guardare con indulgenza a questi comportamenti, senza colpirli con la sanzione penale, in quanto sarebbe meritevole di considerazione il desiderio della donna di avere un proprio figlio, quando non possa averlo dal marito.

A parte l'ovvia considerazione che il desiderio della coppia ad avere un figlio può oggi essere facilmente appagato attraverso l'istituto della adozione speciale, basata su una generazione nell'amore non meno valida della generazione fisica, non è da sottovalutare il rischio di più accentuate ipotesi di inconsapevoli incesti che possono derivare da tale procedimento.

L'articolo 160 del disegno di legge prevede altresì, come fattispecie criminosa, l'inseminazione su donna non consenziente.

f) *Violazione degli obblighi di assistenza familiare.* — In ordine al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, si è stabilita, oltre ad una migliore e più puntuale definizione dei casi, anche la perseguibilità a querela della persona offesa (articolo 155 del disegno di legge). Ciò per evitare che, a seguito di un intervento d'ufficio, si possa venire a rompere una comunità familiare che — dopo un momento di sbandamento a seguito del comportamento illecito di un membro — ha ritrovato la sua unità e la sua armonia.

Gli operatori del diritto ben conoscono la drammaticità di certe situazioni processuali in cui, di fronte ad una famiglia che ha ritrovato la sua unità ed è stata eventualmente anche arricchita dalla nascita di nuovi figli, si deve condannare un membro

della famiglia al carcere — e quindi rompere quella unità faticosamente riconquistata — per fatti lontani nel tempo e ormai perduti e dimenticati.

Con l'ultimo comma aggiunto all'articolo 570 del codice penale (art. 155 del disegno di legge), si è voluto esonerare la vittima del comportamento illecito dell'altro coniuge dalla *probatio diabolica* di dimostrare la capacità contributiva del coniuge: di fronte al marito emigrato e che si è dimenticato dei suoi doveri, risulta veramente impossibile per la moglie dimostrare che in America o in Australia egli continua a percepire uno stipendio ed è quindi in grado di ottemperare ai suoi obblighi. Molto più facilmente l'imputato può dimostrare di essersi trovato nell'impossibilità materiale di corrispondere quanto dovuto.

g) *Incesto.* — È stata esclusa la condizione di punibilità del pubblico scandalo nel reato di incesto: tale reato è così gravemente lesivo della unità familiare che deve essere perseguito (art. 154 del disegno di legge).

h) *Perdita della patria potestà per condanna penale.* — Sono stati aggiunti (art. 143 del disegno di legge) alcuni casi in cui deve essere *ope legis* prevista la perdita della patria potestà a seguito di condanna o di proscioglimento per incapacità di intendere o di volere: quando il genitore, accusato di un delitto doloso, sia stato dichiarato non imputabile ai sensi degli articoli 88 o 95 del codice penale, ovvero quando sia stato condannato per un delitto doloso commesso in concorso con il minore, o quando abbia determinato il minore a commettere un delitto; in questi casi appare evidente che sussiste una assoluta incapacità del genitore ad adempiere adeguatamente ai diritti e ai doveri nascenti dalla patria potestà.

IL TRIBUNALE PER LA FAMIGLIA E PER I MINORENNI

Operatori del diritto, associazioni ed organi di opinione pubblica hanno insistentemente richiesto la istituzione, anche in Ita-

lia, di un organo giudiziario che accentri nella sua esclusiva competenza tutte le questioni in materia di diritto familiare oggi demandate a giudici diversi.

La richiesta è divenuta più pressante dopo le proposte riforme della legislazione familiare che prevedono — per realizzare il principio della eguaglianza tra i coniugi — la possibilità del ricorso al giudice nel caso di conflitto sull'indirizzo da imprimere alla vita familiare o nell'esercizio della patria potestà.

Le riforme rendono certamente più urgenti la istituzione di questo nuovo organo giudiziario, ma la sua opportunità appare evidente anche nell'attuale sistema che non assicura, nel caso di intervento del giudice nelle questioni attinenti alla famiglia, nè una adeguata concentrazione di tali interventi, nè una sufficiente capacità dell'organo preposto a risolvere delicati conflitti familiari.

Attualmente la competenza a decidere su questioni che direttamente interessano la famiglia è distribuita tra una pluralità di organi giudiziari: il Tribunale civile, il Tribunale penale, la Corte d'appello, il Pretore, il Giudice tutelare, con l'ovvia conseguenza che le decisioni prese possono essere — e non solo in astratto — contraddittorie e frammentarie e che gli inevitabili conflitti di competenza tra i vari organi possono ritardare l'adozione del provvedimento che è normalmente urgente.

Inoltre il difetto di specializzazione dei giudici — in una materia che non richiede solo una conoscenza del diritto, ma principalmente una preparazione psicologica, sociologica, pedagogica per individuare il tipo d'intervento più adatto e per esperire, non solo formalmente, il tentativo di conciliazione — è causa di interventi sulla famiglia che non ne risolvono i veri problemi e non ne facilitano l'assestamento e la stabilità.

Infine la necessità per il Giudice di usare anche nelle controversie familiari gli ordinari schemi della procedura civile — basati sul principio dispositivo delle parti e sullo obbligo del giudice di decidere *iuxta alligata et probata* — rende difficile l'accertamento della verità reale anzichè di quella formale

e quindi provoca provvedimenti inadeguati alle necessità della famiglia.

Il Tribunale per la famiglia di cui si propone l'istituzione (art. 163 del disegno di legge) non dovrebbe affiancarsi all'attuale Tribunale dei minorenni, ma costituire un tutt'uno con questo, per la evidente opportunità di una unitaria visione dei problemi della famiglia e dei minori.

Si tratterebbe pertanto di un organo giudiziario specializzato, previsto e ammesso dall'articolo 102, secondo comma, della Carta costituzionale, da istituirsi presso ogni capoluogo di provincia. Viene anche istituita una Corte d'appello per la famiglia e i minorenni dato che, per l'ampiezza della materia affidata al Tribunale in prima istanza, non può essere sufficiente a giudicare sulle impugnazioni solo una sezione della Corte d'appello.

La composizione di tali organi giudiziari sarà analoga a quella dell'attuale Tribunale per i minorenni (artt. 164, 165 e 166 del disegno di legge) e la competenza territoriale e per materia è prevista nei successivi articoli 167 e 168. È da sottolineare, in ordine alla competenza per materia, che sono affidati all'istituendo organo giudiziario anche i reati commessi a danno dei minori che presentino particolari problemi per la tutela minorile (reati contro la moralità pubblica e il buon costume, reati attualmente definiti « contro l'integrità e sanità della stirpe », reati di cui alla legge Merlin, reati contro la famiglia, reati per abbandono di minore). Ciò non solo o non tanto per la migliore capacità del Tribunale per la famiglia di vagliare la veridicità di quanto dichiarato dal minore, quanto piuttosto per consentire la tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad una adeguata tutela del minore stesso.

Naturalmente, nel caso di connessione di procedimenti penali, ove non sia possibile effettuare la separazione degli stessi, la competenza a decidere di tutti i reati è demandata all'organo giudiziario ordinario competente per materia e territorio (art. 169 del disegno di legge).

È stato anche affrontato e risolto il problema ampiamente prospettato in molteplici

ci convegni e dibattiti della competenza in ordine ai reati commessi da minori in concorso con maggiorenni. Sulla base di univoche invocazioni della dottrina, si è previsto (art. 168 del disegno di legge) che, in tal caso, l'autorità giudiziaria competente si limiti ad affermare l'esistenza o meno della penale responsabilità del minore, trasmettendo quindi gli atti al Tribunale per la famiglia e per i minorenni affinché adotti i conseguenti provvedimenti: imposizione di pena o di misura di sicurezza o concessione del perdono giudiziario. Si vuole così consentire all'unico organo competente di indagare sulla personalità del minore — alla luce delle valutazioni che la complessa e specifica composizione del Tribunale per la famiglia consente, utilizzando anche l'insostituibile apporto del servizio sociale — e di adottare provvedimenti effettivamente adeguati a realizzare il suo recupero sociale.

È stata infine prevista delega al Governo per stabilire le norme processuali di ordinamento giudiziario necessarie per strutturare adeguatamente il Tribunale per la famiglia e per i minorenni. I principi informativi cui il Governo deve attenersi nella emanazione delle norme delegate prevedono: la gratuità delle procedure relative ai procedimenti non contenziosi e la massima possibile snellezza di tutte le forme processuali; ampi poteri conciliativi al Tribunale per la famiglia e molteplici possibilità di esperire iniziative di ufficio nonché di emettere provvedimenti provvisori.

La delicatezza delle questioni sulle quali l'istituendo organo giudiziario ha competenza, consiglia di ridurre, per quanto possibile, il principio della pubblicità del processo.

Per garantire un'alta specializzazione ai magistrati addetti ai Tribunali e alle Corti d'appello per la famiglia, si prevede infine che essi siano soggetti, il meno possibile, a spostamenti, e possano, ove lo vogliano, svolgere l'intero arco della loro vita giudiziaria presso i predetti uffici (art. 172 del disegno di legge).

Onorevoli senatori, questo disegno di legge, elaborato con il contributo qualificato di

giovani giuristi particolarmente sensibili alle esigenze di un rinnovamento del diritto di famiglia, è il frutto di una lunga e approfondita ricerca del Movimento femminile della Democrazia cristiana, sviluppata attraverso molteplici dibattiti e convegni di studio (Roma - 10, 11 febbraio 1963: « La famiglia e le trasformazioni della società italiana »; Bologna - 23 settembre 1966: « Dignità e libertà della persona nella famiglia: rinnovamento del diritto familiare »; Roma - 2, 4 luglio 1967: « Una politica per la famiglia »).

I principi che ci hanno guidato, tuttavia, sono lontani da ogni impostazione femminista o rivendicativa, nella convinzione che la condizione della donna non si eleva che come momento di un generale rinnovamento della società.

Il patrimonio ideale che ci ha guidato è quello a cui si riferisce la Democrazia cristiana e a cui si richiama la stessa Costituzione: il concetto cioè della famiglia come società naturale, permanentemente identica nei suoi fini specifici.

Certo, anche la famiglia, come ogni realtà storica, rivela un suo dinamismo interiore ed un suo diverso collegarsi alle più vaste dimensioni sociali.

Ma per la famiglia, più che per ogni altra società, può dirsi che, se il suo mutamento rivela qualche cosa che cambia e qualche cosa che resta, ciò che resta appare sempre meno aleatorio e opinabile; ciò che resta, anche per questa costante verifica della storia, appare come universale valore che si propone alla coscienza, resa più matura proprio da questo suo compenetrarsi con una esperienza che vale.

Questa innegabile constatazione dovrebbe trovare consenso a nostro avviso, anche tra le forze politiche che più sembrano influenzate dalla moderna cultura storicistica, realizzando così, intorno al tema del rinnovamento della famiglia, un impegno costruttivo, capace di saldare al nuovo ordinamento giuridico di essa, la coscienza civile del Paese.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 45 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Domicilio dei soggetti della famiglia.* — I coniugi hanno il loro domicilio nel luogo in cui è stata fissata la residenza della famiglia.

Ciascuno dei coniugi può stabilire il proprio domicilio personale in luogo diverso, quando ciò sia reso necessario da esigenze di affari o interessi ovvero nelle more del giudizio di separazione personale.

Il minore non emancipato ha il domicilio dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore e, nell'ipotesi di separazione personale, quello del genitore cui l'esercizio della patria potestà sia stato temporaneamente o stabilmente attribuito.

L'interdetto ha il domicilio del tutore ».

Art. 2.

L'articolo 84 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Età.* — Non può contrarre matrimonio l'uomo che non ha compiuto gli anni 18 e la donna che non ha compiuto gli anni 16 ».

Art. 3.

Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il Tribunale per la famiglia può accordare dispensa nei casi indicati dai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e nei casi indicati dal comma secondo ».

Art. 4.

L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Assenso per il minore.* — Il minore non può contrarre matrimonio senza l'assenso delle persone che esercitano la patria potestà o la tutela.

Per il matrimonio del minore emancipato è necessario l'assenso del curatore, quando questi è uno dei genitori.

L'assenso, quando non è dato personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, dove si indichi tanto lo sposo al quale si dà l'assenso, quanto l'altro.

Quando è negato l'assenso, anche da parte di uno solo dei genitori, il minore che intende contrarre matrimonio può ricorrere al Tribunale per la famiglia, il quale può autorizzare il matrimonio se riconosce l'idoneità familiare e ad assumersi le conseguenti responsabilità ».

Art. 5.

All'articolo 85 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« La dichiarazione fatta a norma dell'articolo 254 del codice civile è anche annotata a margine dell'atto di nascita del genitore che effettua il riconoscimento. Di tale annotazione non può essere fatta menzione in certificati o estratti dell'atto di nascita del genitore, salvo quelli rilasciati a scopo di matrimonio ».

Art. 6.

L'articolo 97 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Documenti per le pubblicazioni.* — Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficio di stato civile copia integrale dell'atto di nascita di entrambi gli sposi recan-

te tutte le annotazioni incluse quelle degli eventuali atti di riconoscimento di figli naturali, e la prova dell'assenso al matrimonio se è prescritto, nonchè ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficio dello stato civile provvede su loro domanda a richiederli.

All'atto delle pubblicazioni l'ufficiale di stato civile, dandone correlativo atto nel registro delle pubblicazioni, dà lettura ai nubendi dell'articolo 122, annotando eventuali dichiarazioni degli stessi dirette a comprovare la conoscenza di una o più delle situazioni indicate nel secondo comma del predetto articolo ».

Art. 7.

Agli articoli 107 del codice civile, 128 dell'ordinamento dello stato civile e 8 della legge 27 maggio 1929, n. 810, all'espressione: « dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 145 » si sostituisce l'espressione: « dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144, 145 e 147 ».

Art. 8.

L'articolo 117 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87, 88.* — Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.

Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dagli sposi, da ciascuno dei genitori esercenti la patria potestà o dal pubblico ministero presso il Tribunale per la famiglia. Se gli sposi hanno raggiunto l'età di 18 e 16 anni, rispettivamente per l'uomo e la donna, prima dell'azione di nullità, e se tale azione sia stata proposta dall'esercente la patria po-

testà o dal pubblico ministero, il Tribunale per la famiglia rigetta la domanda se accerta la perdurante volontà degli sposi di mantenere in vita il vincolo matrimoniale e la sopravvenuta loro idoneità a costituire la comunità familiare ed ad assumersi le conseguenti responsabilità.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finchè dura l'assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare la dispensa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo sei mesi dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma di questo articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68 ».

Art. 9.

L'articolo 118 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Difetto di età.* — Il matrimonio contratto da persone, delle quali anche una sola non è pervenuta all'età fissata dall'articolo 84, non può essere impugnato quando è trascorso un anno dal raggiungimento di tale età ».

Art. 10.

L'articolo 119 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Interdizione.* — Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dall'altro coniuge o dal pubblico ministero presso il Tribunale per la famiglia se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se l'interdizione fu pronunciata posteriormente, ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L'azione non può essere proposta trascorso un anno dalla revoca dell'interdizione ».

Art. 11.

Il secondo comma dell'articolo 120 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'azione non può essere proposta trascorso un anno dalla cessazione dell'incapacità e comunque se vi è stata coabitazione per un anno ».

Art. 12.

L'articolo 121 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Mancanza di assenso.* — Il matrimonio contratto senza l'assenso o senza l'autorizzazione prescritti dall'articolo 90 può essere dichiarato nulla dal Tribunale per la famiglia, su istanza della persona della quale era richiesto l'assenso, ove si accerti l'indoneità del minore a costituire la comunità familiare e ad assumersi le conseguenti responsabilità.

L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio.

La stessa azione è concessa anche al minore cui doveva essere dato l'assenso e all'altro coniuge. In tal caso l'azione non può essere proposta decorso un anno dal raggiungimento della maggiore età da parte del soggetto cui è mancato l'assenso ».

Art. 13.

L'articolo 122 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Violenza ed errore.* — Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso è stato estorto con violenza o è escluso per effetto di errore, quale che sia la persona che ha attuato la violenza o determinato l'errore e tenendo conto delle circostanze di età, sesso, condizione del soggetto la cui volontà non si è liberamente espressa.

L'errore sulle qualità dell'altro coniuge è causa di nullità del matrimonio soltanto quando esso riguardi:

1) l'esistenza di un precedente matrimonio, anche se non fornito di effetti civili;

2) l'esistenza di prole legittima o naturale riconosciuta o dichiarata;

3) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore;

4) l'esistenza di grave malattia fisica o psichica che renda impossibile l'ordinato svolgimento della vita familiare ovvero costituisca grave ostacolo all'esercizio dei diritti e all'adempimento dei doveri che nascono dal matrimonio;

5) l'esistenza di deviazioni sessuali clinicamente accertabili che costituiscano ostacolo al normale svolgimento della vita coniugale;

6) l'esistenza di una dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza emessa con sentenza passata in giudizio;

7) l'esistenza di una condanna non ancora eseguita a pena detentiva non inferiore a cinque anni o non inferiore a due anni se si tratti di reati contro la moralità pubblica o il buon costume o concernenti la prostituzione. In tal caso, se l'azione di nullità del matrimonio, viene proposta prima che si sia formato il giudicato sulla condanna, il giudice civile sospende il processo all'esito di quello penale; nel caso di assoluzione l'azione civile è dichiarata improcedibile.

L'azione non può essere proposta decorso un anno dal momento in cui è cessata la violenza o è stato accertato l'errore ».

Art. 14.

È aggiunto al codice civile il seguente articolo 122-bis:

« *Simulazione.* — Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi ovvero dal pubblico ministero presso il Tribunale per la famiglia quando, attraverso un accordo simulatorio i nubendi abbiano convenuto di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti discendenti dal matrimonio.

L'azione può essere proposta solo entro un anno dalla celebrazione e sempre che si

dimostri che l'accordo simulatorio ha avuto effettiva ed integrale attuazione per tutto il periodo decorso dal momento in cui il matrimonio è stato contratto ».

Art. 15.

È aggiunto al codice civile il seguente articolo 122-ter:

« *Dolo.* — Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso è stato determinato da artifici o raggiri positivamente attuati dall'altro coniuge e tendenti a falsamente rappresentare l'esistenza o la mancanza di condizioni o qualità del nubendo che, in relazione alla posizione dei soggetti nonchè alla comune rilevanza sociale del fatto dolosamente manifestato o occultato, avrebbero escluso, ove conosciuti, il consenso.

L'azione non può essere proposta trascorsi tre mesi dal momento in cui il coniuge ha avuto conoscenza dell'artificio o raggiro posto in essere, e comunque se vi sia stata coabitazione per un anno ».

Art. 16.

È aggiunto al codice civile il seguente articolo 123-bis:

« *Matrimonio non consumato.* — Quando alla celebrazione del matrimonio non è seguita, per qualsiasi motivo, la consumazione del rapporto fisico fra i coniugi, ciascuno di essi può chiedere l'annullamento del matrimonio.

L'azione non può essere esercitata trascorsi sei mesi dalla celebrazione e comunque se vi è stata coabitazione per tre mesi ».

Art. 17.

È aggiunto al codice civile il seguente articolo 123-ter:

« *Annullamento estero.* — Il matrimonio di chi, essendo cittadino italiano, ha sposato uno straniero che non abbia mai precedentemente avuto la cittadinanza italiana,

è annullato di diritto, a istanza del pubblico ministero presso il Tribunale per la famiglia, quando il coniuge straniero abbia ottenuto all'estero sentenza irrevocabile di annullamento o di scioglimento del matrimonio.

Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 128 ».

Art. 18.

L'articolo 135 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Pubblicazione senza richiesta o senza documenti.* — È punito con l'ammenda da lire 30.000 a 90.000 l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione del matrimonio senza la richiesta di cui all'articolo 96 o quando abbia ommesso di compiere gli adempimenti di cui all'articolo 97 comma terzo o quando manchi alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'articolo 97 ».

Art. 19.

L'articolo 139 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Causa di nullità nota ad uno dei coniugi.* — Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio o uno degli elementi che ai sensi dell'articolo 122 possono portare alla impugnazione del matrimonio per errore, l'abbia lasciata ignorare all'altro è punito, se il matrimonio è annullato, con la reclusione fino a 3 anni ».

Art. 20.

L'articolo 143 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Doveri reciproci dei coniugi.* — Il matrimonio impone ad entrambi i coniugi lo obbligo della reciproca fedeltà, della mutua assistenza, della coabitazione e della collaborazione nell'interesse della comunità familiare.

Ciascuno dei coniugi, con il proprio lavoro professionale o casalingo, nonchè in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di guadagno, deve concorrere a soddisfare le esigenze della comunità familiare e dei singoli membri di essa ».

Art. 21.

È aggiunto al codice civile il seguente articolo 143-bis:

« *Inadempienza del coniuge.* — Se uno dei coniugi non adempie, in tutto o in parte, agli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo precedente, il Tribunale per la famiglia può autorizzare l'altro coniuge se questi ne fa richiesta, a riscuotere o ad esigere direttamente i crediti, i redditi di qualsiasi natura e i proventi di lavoro del coniuge inadempiente.

Il Tribunale, nel concedere l'autorizzazione, fissa in relazione alle esigenze della famiglia e dei singoli membri di essa, la misura, le condizioni e le modalità della riscossione.

Per i proventi di lavoro, compresi quelli del pubblico impiego, l'autorizzazione non può superare i due terzi del loro ammontare.

L'autorizzazione può essere revocata, in qualunque momento, su concorde istanza dei due coniugi ».

Art. 22.

L'articolo 144 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Indirizzo unitario della vita familiare.* — I coniugi stabiliscono d'accordo l'indirizzo unitario della vita familiare e fissano la residenza della famiglia in considerazione delle esigenze e degli interessi di questa. Ad entrambi i coniugi spettano le funzioni e la responsabilità di attuare l'indirizzo unitario concordato.

Ciascuno dei coniugi, quando ritenga che l'esercizio di tale funzione, in quanto difforme dall'indirizzo unitario concordato, si risolva in un grave pregiudizio per la vita stessa della famiglia, nonchè quando sia stato impossibile realizzare l'accordo sul

luogo di residenza comune, può adire il Tribunale per la famiglia il quale suggerirà la soluzione che meglio risponda agli interessi della famiglia, sulla base delle indicazioni fornite dai coniugi e dai figli legittimi maggiorenni o emancipati, se conviventi ».

Art. 23.

L'articolo 145 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Cognome della moglie.* — La moglie è tenuta a premettere al proprio il cognome del marito durante il matrimonio e durante lo stato vedovile ».

Art. 24.

L'articolo 146 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Abbandono della residenza coniugale.* — Il diritto all'assistenza e al sostentamento è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza coniugale, rifiuti di tornarvi.

L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 143 secondo comma ».

Art. 25.

L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Doveri verso i figli.* — Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi in concorso fra loro l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole.

L'educazione e l'istruzione devono essere impartite tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli e devono essere conformi, per gli aspetti attinenti all'inserimento nella società e all'assunzione delle conseguenti responsabilità, ai valori emergenti dall'esperienza giuridica secondo i principi riconosciuti dalla Costituzione ».

Art. 26.

L'articolo 148 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Concorso negli oneri.* — I mezzi economici necessari per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo precedente debbono essere forniti da entrambi i coniugi secondo i principi di cui all'articolo 143.

Quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti, gli altri ascendenti in ordine di prossimità sono obbligati a fornirli affinché i genitori possano adempiere al loro dovere di mantenimento, educazione ed istruzione della prole. In tal caso, l'ascendente che in concreto fornisca detti mezzi può sollecitare l'intervento del Tribunale per la famiglia perchè accerti la loro effettiva utilizzazione secondo gli interessi della prole ».

Art. 27.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 149 del codice civile.

Art. 28.

L'articolo 150 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Separazione personale.* — È ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione può essere pronunciata, su richiesta di uno o di entrambi i coniugi, quando risultino sussistenti circostanze o situazioni che rendano la convivenza impossibile ovvero gravemente pregiudizievole all'ordinato svolgersi della comunità coniugale o familiare.

La separazione può essere pronunciata per colpa di uno o di entrambi i coniugi, se ne sia fatta esplicita richiesta al momento della proposizione della domanda con l'indicazione dei fatti a cui può ricondursi la colpa, purchè il Tribunale per la famiglia individui in tali fatti una grave inadempienza ai doveri inerenti alla qualità di coniuge o di genitore.

La separazione può essere pronunciata per colpa anche nel caso di condanna alla

pena dell'ergastolo o alla reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero nel caso di dichiarazione di delinquente abituale, professionale o per tendenza di interdizione dai pubblici uffici tranne il caso in cui la condanna sia anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne era consapevole.

La separazione può essere inoltre pronunciata per colpa del coniuge che, nelle ipotesi di cui agli articoli 144 secondo comma e 316-bis, si sia opposto all'attuazione dei suggerimenti proposti dal tribunale per la famiglia o non abbia concordato con l'altro coniuge una diversa soluzione ».

Art. 29.

L'articolo 151 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Separazione personale consensuale.* — I coniugi possono di comune accordo chiedere al Tribunale per la famiglia la separazione. In tal caso il Tribunale omologa detta separazione, ma può modificare le condizioni concordate tra i coniugi se le stesse siano lesive degli interessi di uno dei membri della famiglia.

In caso di separazione consensuale è ammessa la possibilità dei coniugi di rinunciare al reciproco diritto di successione.

La separazione consensuale non ha effetto senza l'omologazione ».

Art. 30.

L'articolo 152 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Tentativo di conciliazione.* — Prima della emissione del decreto di omologazione della separazione consensuale o prima dello esame della domanda di separazione non consensuale deve essere esperito il tentativo di conciliazione. All'uopo il giudice deve sentire i coniugi, prima separatamente e poi congiuntamente, può ascoltare i parenti prossimi della coppia, può assumere le informazioni opportune anche a mezzo degli uffici di servizio sociale.

Se uno dei coniugi non partecipi, senza giustificato motivo, al tentativo di conciliazione, la separazione viene pronunciata per sua colpa.

Se il tentativo di conciliazione non riesce, il giudice omologa la separazione consensuale o inizia la trattazione della causa dando con ordinanza, se del caso, i provvedimenti urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole ».

Art. 31.

L'articolo 153 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Riscossione diretta dell'assegno di mantenimento o degli alimenti.* — Il Tribunale per la famiglia nel pronunciare la separazione, può autorizzare un coniuge a riscuotere o ad esigere direttamente i redditi di qualsiasi natura e i proventi di lavoro dell'altro coniuge, fino all'ammontare dell'assegno di mantenimento o dell'assegno alimentare fissato ».

Art. 32.

L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Provvedimenti riguardo ai figli.* — Il Tribunale per la famiglia che pronuncia la separazione dichiara a quale dei due coniugi deve essere affidato ciascuno dei figli, tenendo conto esclusivamente degli interessi di questi ultimi.

Il Tribunale può, per gravi motivi, ordinare che la prole sia collocata presso una persona diversa dai coniugi o in un istituto di educazione.

Il coniuge, a cui il figlio è affidato, ha l'esercizio esclusivo della patria potestà, ma l'altro coniuge deve collaborare all'adempimento del comune dovere di mantenere il figlio, ed in quanto possibile, a quello di istruirlo ed educarlo. Il coniuge che non ha l'esercizio della patria potestà può ricorrere al Tribunale, quando ritenga che le

decisioni adottate dall'altro coniuge siano gravemente pregiudizievoli per l'interesse del figlio, precisando i provvedimenti da lui ritenuti più idonei.

Il Tribunale provvede ai sensi dell'articolo 144, secondo comma, ovvero, se del caso, degli articoli 330 e 331 ».

Art. 33.

L'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Effetti della separazione.* — La separazione, quando sia effetto di consenso omologato ovvero quando non sia pronunciata per colpa di uno o di entrambi i coniugi, fa venir meno, per ciascuno di essi, solo i doveri e i diritti incompatibili con lo stato di separazione.

Nel caso di separazione pronunciata per colpa, il coniuge colpevole mantiene tutti i doveri nei confronti dell'altro coniuge non incompatibili con lo stato di separazione, ma ha solo il diritto agli alimenti. Egli è inoltre escluso dalla successione del coniuge incolpevole.

Il Tribunale, secondo le circostanze, può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito o consentirne il non uso ».

Art. 34.

L'articolo 157 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Cessazione degli effetti della separazione.* — Gli effetti della separazione vengono automaticamente a cessare quando i coniugi ricostituiscono la comunità familiare, riprendendo la convivenza, oppure quando vi sia espressa riconciliazione, sempre che ad essa segua la ricostituzione della comunità ».

Art. 35.

L'articolo 158 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Cessazione della presunzione di concepimento dopo la separazione giudiziale.* —

Dopo la omologazione della separazione consensuale o dopo la sentenza di separazione non opera la presunzione di concepimento di cui all'articolo 232. All'uopo la sentenza del Tribunale deve essere annotata nei registri di stato civile.

Il figlio e la madre separata possono reclamare per il nato lo stato legittimo provando che vi è stata riunione tra i coniugi anche soltanto temporanea ».

Art. 36.

L'articolo 160 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Indisponibilità dei diritti inerenti alla qualità di coniuge.* — Gli sposi non possono disporre dei diritti loro attribuiti dalla legge all'infuori dei casi previsti dalle norme seguenti ».

Art. 37.

L'articolo 162 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Forma delle convenzioni matrimoniali.* — Le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.

Non possono essere mutate dopo la celebrazione del matrimonio salvo che nei casi di necessità o di evidente utilità e previa autorizzazione del Tribunale per la famiglia ».

Art. 38.

L'articolo 164 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Controdichiarazioni.* — Tra le parti non è ammessa alcuna prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali, anche se risulta da controdichiarazioni scritte.

Queste possono avere effetto limitatamente a coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza e il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio ».

Art. 39.

L'articolo 165 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Capacità del minore.* — Il minore che abbia conseguito la capacità di contrarre matrimonio a seguito di assenso o di autorizzazione a norma dell'articolo 90 può concludere da solo le convenzioni matrimoniali ».

Art. 40.

L'intitolazione della Sezione II del Capo VI del Titolo VI del Libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

« Della comunione ».

Art. 41.

L'articolo 167 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Regime legale di comunione.* — Il regime patrimoniale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni secondo le norme seguenti ».

Art. 42.

L'articolo 168 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Oggetto della comunione.* — Spettano in comunione ai coniugi il diritto di godimento ed i frutti dei beni appartenenti a ciascuno di essi alla data del matrimonio e la proprietà e gli altri diritti sulle cose acquistati da ognuno di essi successivamente al matrimonio, con esclusione di quelli acquistati per donazione, per successione a causa di morte e per reimpiego, espressamente menzionato nell'atto, di somme ricavate dalla vendita di beni già appartenenti in proprietà esclusiva ad uno dei coniugi, e dei beni di uso strettamente personale ».

Art. 43.

L'articolo 169 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Esclusione convenzionale della comunione.* — I coniugi, con le forme e i limiti di cui agli articoli 162 e seguenti, possono escludere convenzionalmente il regime di comunione ».

Art. 44.

L'articolo 170 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Amministrazione ordinaria della comunione.* — L'amministrazione ordinaria dei beni della comunione e la relativa rappresentanza in giudizio spetta ad entrambi i coniugi, anche separatamente ».

Art. 45.

L'articolo 171 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Amministrazione straordinaria della comunione.* — L'amministrazione straordinaria e la relativa rappresentanza in giudizio spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.

In caso di disaccordo tra i coniugi o di lontananza, impedimento o inabilitazione di uno di essi, l'altro può adire il Tribunale per la famiglia per essere autorizzato alla amministrazione straordinaria per singoli atti o per un tempo determinato ».

Art. 46.

L'articolo 172 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Responsabilità patrimoniale.* — Per le obbligazioni contratte da ognuno dei coniugi per la diretta soddisfazione di bisogni della famiglia i creditori, in regime di comunione, possono espropriare per intero i beni di proprietà esclusiva del coniuge che ha agito.

Per le obbligazioni di cui al comma precedente i creditori, nei casi in cui il regime

di comunione sia stato escluso ai sensi dell'articolo 169, possono espropriare i beni del coniuge che ha agito e, in via sussidiaria, i beni dell'altro coniuge.

Per le altre obbligazioni contratte da uno dei coniugi i creditori possono espropriare, in regime di esclusione convenzionale della comunione, i soli beni del debitore e, in regime di comunione, i beni del debitore nonchè, in via sussidiaria, la quota dei beni oggetto della comunione ».

Art. 47.

L'articolo 173 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Scioglimento della comunione.* — La comunione si scioglie per la morte, la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi o per l'annullamento del matrimonio.

La comunione si scioglie altresì a seguito della separazione legale o della separazione consensuale omologata nonchè per effetto dell'autorizzazione provvisoria alla cessazione della convivenza in pendenza del giudizio di separazione. In tali casi, se i coniugi si riconciliano, si ricostituisce di diritto il regime di comunione, salvo che non intervenga un patto di esclusione nelle forme e con i limiti degli articoli 162 e seguenti.

La comunione può essere sciolta dal Tribunale per la famiglia su richiesta di uno dei coniugi nei casi di cattiva amministrazione da parte dell'altro coniuge ed in quelli in cui il disordine degli affari di quest'ultimo costituisca pericolo per gli interessi patrimoniali della famiglia ».

Art. 48.

L'articolo 174 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Divisione dei beni in caso di scioglimento della comunione.* — Nei casi di scioglimento della comunione il passivo e l'attivo si dividono in parti eguali tra i coniugi. Ogni patto contrario è vietato.

Nei casi di scioglimento per separazione legale o consensuale omologata o per auto-

rizzazione provvisoria a vivere separati in pendenza del giudizio di separazione, il Tribunale per la famiglia può stabilire una diversa ripartizione in favore del coniuge cui viene affidata la prole o per altri gravi motivi.

In tutti i casi di scioglimento della comunione, per le obbligazioni contratte in data anteriore resta fermo quanto disposto dall'articolo 172 ».

Art. 49.

L'articolo 175 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Presunzione di comunione dei beni mobili.* — All'atto dello scioglimento i beni mobili appartenenti alla famiglia si presumono compresi nella comunione salvo che l'appartenenza ad uno solo dei coniugi, per acquisto anteriore al matrimonio o in uno dei modi di cui all'articolo 168, non risulti da inventario avente data certa anteriore al matrimonio o da altro atto autentico ».

Art. 50.

L'articolo 176 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.* — Se i beni mobili che a norma dell'articolo precedente risultino di appartenenza di uno dei coniugi non si trovano all'atto dello scioglimento della comunione, il coniuge cui essi spetterebbero ha diritto a prelevarne il valore dell'attivo della comunione, salvo che la mancanza derivi da consumazione per uso o perimento ».

Art. 51.

L'intitolazione della Sezione III del Capo IV del Titolo VI Libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

« *Del patrimonio familiare* ».

Nella medesima sezione è abrogata la distinzione in paragrafi.

Art. 52.

L'articolo 177 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Costituzione del patrimonio familiare.* — Sia in regime di comunione che in regime di separazione possono essere costituiti in patrimonio familiare determinati beni mobili e immobili.

La costituzione di beni in patrimonio familiare può essere fatta sia all'atto del matrimonio che successivamente, sia da un terzo che da uno dei coniugi, relativamente a beni di proprietà esclusiva, o da entrambi, relativamente a beni comuni ».

Art. 53.

L'articolo 178 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Inalienabilità e indisponibilità del patrimonio familiare.* — I beni costituiti in patrimonio familiare non possono essere alienati, concessi in pegno, ipotecati nè formare oggetto di altri atti di disposizione se non con l'autorizzazione del Tribunale per la famiglia, in caso di necessità o di evidente utilità per la famiglia, con vincolo di reimpiego ».

Art. 54.

L'articolo 179 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Espropriabilità del patrimonio familiare.* — L'esecuzione su beni costituiti in patrimonio familiare e sui frutti dei medesimi non può aver luogo per debiti contratti per scopi diversi dalla diretta soddisfazione di bisogni della famiglia ».

Art. 55.

L'articolo 180 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Efficacia del vincolo.* — La costituzione di beni in patrimonio familiare da parte di

uno dei coniugi si perfeziona senza necessità di accettazione dell'altro coniuge.

La costituzione di beni in patrimonio familiare da parte di un terzo si perfeziona senza necessità dell'accettazione dei coniugi, ognuno dei quali però può rifiutare entro un congruo termine ».

Art. 56.

L'articolo 181 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Trascrizione e annotazione del vincolo.* — L'atto di costituzione del patrimonio familiare, se riguarda beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri deve essere trascritto. Se riguarda titoli di credito, questi devono essere resi nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

La inalienabilità e indisponibilità e la non espropriabilità dei beni costituiti in patrimonio familiare non possono essere opposte a terzi se non dalla data della trascrizione o annotazione del vincolo ».

Art. 57.

L'articolo 182 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Riduzione.* — La costituzione di beni in patrimonio familiare da parte di un terzo è soggetta a riduzione se lede la quota di riserva a norma degli articoli 553 e seguenti ».

Art. 58.

L'articolo 183 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Amministrazione del patrimonio familiare.* — Ai beni costituiti in patrimonio familiare si applicano relativamente alla amministrazione gli articoli 170 e 171, salvo il divieto di alienazione e disposizione ».

Art. 59.

L'articolo 184 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Cessazione del vincolo.* — Il vincolo sui beni costituenti il patrimonio familiare cessa con lo scioglimento del matrimonio, se non vi sono figli o se questi hanno tutti raggiunto la maggiore età.

In caso diverso il vincolo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. Tuttavia, se alla morte del coniuge proprietario dei beni questi fanno parte della quota di legittima, il Tribunale per la famiglia, qualora ricorrano ragioni di necessità o di utilità evidente per i figli maggiorenni, può disporre che sia parzialmente sciolto il vincolo così che i detti figli conseguano la parte loro spettante sulla quota di legittima ».

Art. 60.

L'articolo 185 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio.* — Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, se mancano disposizioni del costituente, l'amministrazione spetta al coniuge superstite.

Se mancano entrambi i genitori e non è stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l'amministrazione spetta al maggiore dei figli, salvo che per le ragioni indicate nell'articolo 171 secondo comma il Tribunale per la famiglia ritenga di affidarla a un altro dei figli.

Se nessuno dei figli ha raggiunto la maggiore età o è emancipato l'amministratore è nominato dal Tribunale per la famiglia ».

Art. 61.

Sono abrogati gli articoli dal 186 al 230 compreso del codice civile.

Art. 62.

L'articolo 235 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Disconoscimento di paternità.* — Il marito può disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio soltanto nei casi seguenti:

1) se nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita egli si è trovato nella condizione di non aver coabitato con la moglie per causa di allontanamento o per altro fatto;

2) se durante il tempo predetto egli era affetto da impotenza, anche se questa fosse soltanto impotenza di generare;

3) se durante lo stesso periodo il marito viveva separato a seguito di una separazione di fatto o per effetto di provvedimenti temporanei del magistrato, salvo che vi sia stato tra i coniugi riunione anche temporanea;

4) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio e ha tenuto celato al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In questo caso il marito è ammesso a provare ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità;

5) se il figlio è nato per effetto di inseminazione artificiale eterologa della propria moglie;

6) se il figlio presenti caratteristiche del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità ».

Art. 63.

È aggiunto al codice civile il seguente articolo 235-bis:

« *Denegazione di paternità.* — Nei casi di cui all'articolo precedente il figlio maggiorenni o un curatore speciale del figlio minorenni nominato dal Tribunale per la famiglia su istanza della madre o del procuratore della Repubblica presso lo stesso Tri-

bunale può proporre azione al fine di ottenere la declaratoria che non vi è stato concepimento ad opera del presunto padre ».

Art. 64.

Il primo comma dell'articolo 238 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto dall'articolo 235-bis, dall'articolo 239 e dall'articolo 248, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso ».

Art. 65.

Il primo comma dell'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'azione di disconoscimento di paternità deve essere proposta nel termine di sei mesi che decorrono:

dal giorno della nascita, quando il marito si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio;

dal giorno del ritorno del marito nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è il domicilio coniugale, se egli era lontano ».

Art. 66.

È aggiunto al codice civile il seguente articolo 244-bis:

« *Termine per l'azione di denegazione.* — L'azione di denegazione di paternità da parte del figlio deve essere proposta entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età; quella da parte del curatore deve essere proposta entro un anno dalla nascita del figlio ».

Art. 67.

L'articolo 245 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Sospensione del termine.* — Se la parte interessata a promuovere l'azione di disco-

noscimento o di denegazione di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa fino a che dura lo stato di interdizione o di incapacità ».

Art. 68.

L'articolo 246 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Trasmissibilità dell'azione.* — Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine per la sua proponibilità, sono ammessi ad esercitarla in sua vece, nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti o gli ascendenti, i quali devono proporla entro un anno dalla morte dello stesso o dalla nascita del figlio, se si tratta di un figlio postumo ».

Art. 69.

Il secondo comma dell'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Quando il riconoscimento è compiuto da un minore, anche all' esercente la patria potestà sul medesimo spettano tutte le azioni di impugnativa del riconoscimento che la legge attribuisce all'autore del riconoscimento ».

Art. 70.

L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Riconoscimento di figli incestuosi.* — I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale al secondo grado, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro. Quando uno solo dei genitori è in stato di buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.

I figli nati da persone fra le quali esiste un vincolo di affinità in linea retta non possono essere riconosciuti dai loro genitori, finchè dura il matrimonio che determina lo stato di affinità, salva l'ipotesi in cui il riconoscimento è ammesso ai sensi del comma precedente ».

Art. 71.

L'articolo 252 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Riconoscimento di figli adulterini.* — I figli adulterini possono essere riconosciuti dal genitore che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio.

Possono essere riconosciuti anche dal genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge ovvero sia stato dichiarato nullo o sia stato annullato ».

Art. 72.

È aggiunto al codice civile il seguente articolo 252-bis:

« *Dichiarazione di procreazione.* — Il genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, mediante dichiarazione resa davanti al giudice tutelare, può riconoscere la procreazione del nato fuori del matrimonio.

Da tale dichiarazione consegue l'assunzione degli obblighi patrimoniali relativi al mantenimento, istruzione ed educazione del figlio.

La predetta dichiarazione non è ammessa nei confronti di chi abbia lo stato di figlio legittimo ».

Art. 73.

È aggiunto al codice civile il seguente articolo 252-ter:

« *Impugnazione della dichiarazione di procreazione.* — La dichiarazione di cui al

precedente articolo può essere impugnata dall'autore e dal figlio.

Si applicano le norme di cui agli articoli 263, 265, 266, 267 ».

Art. 74.

Sono abrogati i commi secondo e terzo dell'articolo 260 del codice civile.

Art. 75.

L'articolo 269 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Dichiarazione giudiziale di paternità.* — La paternità naturale non può essere giudizialmente dichiarata che nei casi seguenti:

1) quando la madre e il presunto padre hanno avuto una notoria relazione sessuale nel tempo a cui risale il concepimento;

2) quando la paternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale ovvero da non equivoca dichiarazione scritta da colui al quale si attribuisce la paternità;

3) quando v'è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento;

4) quando v'è possesso di stato di figlio naturale;

5) quando v'è stata seduzione preceduta da promessa di matrimonio risultante da prova scritta o compiuta con artifici o raggiri idonei a trarre in inganno o facilitata da abuso di autorità, di fiducia o di relazione domestica quando il tempo della seduzione corrisponde a quello del concepimento.

La sola dichiarazione della madre non può mai costituire prova della paternità ».

Art. 76.

L'articolo 271 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Legittimazione attiva e imprescrittibilità.* — L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità naturale

può essere promossa dal figlio ed è imprescrittibile.

L'azione già promossa dal figlio, se egli muore, non può essere proseguita che dai suoi discendenti legittimi o dai figli naturali riconosciuti ».

Art. 77.

Il terzo comma dell'articolo 272 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'azione già promossa dal figlio, se egli muore, non può essere proseguita che dai suoi discendenti legittimi o figli naturali riconosciuti ».

Art. 78.

Il secondo comma dell'articolo 274 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Sulla ammissibilità il Tribunale per la famiglia decide in Camera di consiglio, con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il Pubblico ministero e le parti personalmente, se compaiono, o la difesa dell'istante, ove lo richieda, e assunte le informazioni del caso. Il decreto è soggetto a reclamo avanti alla Corte d'appello che decide anch'essa in Camera di consiglio ».

Art. 79.

L'articolo 279 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Responsabilità per il mantenimento, la istruzione e l'educazione.* — Nei casi previsti dall'articolo precedente, il figlio naturale può agire per ottenere l'adempimento degli obblighi patrimoniali relativi al mantenimento, istruzione ed educazione se sussista una delle ipotesi indicate nell'articolo 269 ».

Art. 80.

Il secondo comma dell'articolo 280 è sostituito dal seguente:

« Essa avviene per susseguente matrimonio contratto dai genitori del figlio naturale o per decreto del Tribunale per la famiglia ».

Art. 81.

L'articolo 284 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Condizioni per la legittimazione per decreto del Tribunale per la famiglia.* — La legittimazione può essere concessa con decreto del Tribunale per la famiglia quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore richiedente abbia raggiunto l'età indicata nel secondo comma dell'articolo 250;

2) che per il genitore ci sia l'impossibilità o almeno un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge, se il richiedente è unito in matrimonio ».

Art. 82.

Nell'articolo 287 del codice civile le parole « per decreto reale » sono sostituite con le parole « per decreto del Tribunale per la famiglia ».

Art. 83.

L'articolo 288 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Procedura.* — La domanda di legittimazione, accompagnata dai documenti giustificativi, deve essere diretta al Presidente del Tribunale per la famiglia nella cui circoscrizione il richiedente ha residenza. Il tribunale, sentito il Pubblico ministero, esamina se concorrono le condizioni stabilite dagli articoli precedenti e conseguentemente delibera sulla domanda di legittimazione in Camera di consiglio.

Se il Tribunale dichiara respinta la domanda il richiedente può impugnare il provvedimento davanti alla Corte d'appello per la famiglia che delibera parimenti in Camera di consiglio ».

Art. 84.

L'articolo 289 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Azioni esperibili dopo la legittimazione.* — La legittimazione per decreto del Tribunale per la famiglia non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimo per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1 dell'articolo 284 o di quelle particolari indicate negli articoli 285, 286 e 287 fermo restando la disposizione dell'articolo 263.

Se manca la condizione indicata nel numero 3 dell'articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso ».

Art. 85.

Nell'articolo 290 del codice civile le parole « per decreto reale » sono sostituite dalle parole « per decreto del Tribunale per la famiglia ».

Art. 86.

L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Doveri del figlio verso i genitori.* — Il figlio, di qualunque età sia, è tenuto a rispettare i genitori e a prestar loro l'aiuto necessario per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona, sia di ordine materiale che spirituale.

Il figlio minore deve assecondare con la sua attiva collaborazione l'opera educativa dei genitori.

Il figlio per tutto il tempo in cui vive in seno alla famiglia ha l'obbligo di contribuire attivamente alla vita spirituale e materiale della stessa ».

Art. 87.

L'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Esercizio della patria potestà.* — Il figlio legittimo è soggetto alla potestà dei geni-

tori i quali la esercitano di comune accordo. Ad ognuno di essi spetta il compito di attuare le decisioni concordate. In caso di morte, lontananza o altro impedimento di uno dei genitori la potestà è esercitata dall'altro. Tale potestà cessa con il raggiungimento della maggiore età o con l'emancipazione ».

Art. 88.

È aggiunto al codice civile il seguente articolo 316-bis:

« *Disaccordo nell'esercizio della potestà.* — In caso di disaccordo o quando l'atto concreto di esercizio sia difforme dalle decisioni concordate, ove si profili il pericolo di grave pregiudizio agli interessi del figlio, ciascuno dei genitori può adire il Tribunale per la famiglia, il quale provvede a norma dell'articolo 144.

Nei casi suddetti qualora si profili, prima della possibilità di una pronuncia del Tribunale per la famiglia, una situazione di eccezionale urgenza, è attribuita al padre la possibilità di adottare i provvedimenti provvisori urgenti ».

Art. 89.

L'articolo 317 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Potestà sui figli naturali.* — Il figlio naturale è soggetto alla potestà del genitore o di entrambi i genitori rispetto ai quali il rapporto di filiazione sia stato riconosciuto o giudizialmente dichiarato.

L'esercizio della patria potestà è attribuito a quella dei genitori che abbia riconosciuto spontaneamente il figlio.

Nel caso in cui entrambi i genitori abbiano riconosciuto spontaneamente il figlio, o nel caso in cui il rapporto di filiazione sia stato dichiarato giudizialmente rispetto ad entrambi i genitori, la potestà è esercitata dal genitore designato dal Tribunale per la famiglia secondo l'interesse del figlio ».

Art. 90.

È aggiunto al codice civile il seguente articolo 317-bis:

« *Ricorso al Tribunale.* — Il genitore naturale che non ha l'esercizio della potestà, quando ritenga che le decisioni adottate dall'altro coniuge siano gravemente pregiudizievoli per l'interesse del figlio, può ricorrere al Tribunale per la famiglia precisando i provvedimenti da lui ritenuti più idonei.

Il Tribunale provvede ai sensi dell'articolo 144 ».

Art. 91.

L'articolo 318 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Abbandono della casa del genitore.* — Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che eserciti su di lui la patria potestà. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al Tribunale per la famiglia ».

Art. 92.

L'articolo 319 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Cattiva condotta del figlio.* — I genitori che non riescono a frenare la cattiva condotta del figlio, salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, possono affidarlo ad un istituto di rieducazione con l'autorizzazione del Tribunale per la famiglia.

L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente al Presidente del Tribunale per la famiglia. Il Tribunale provvede con decreto senza formalità di atti e senza dichiarare i motivi.

Contro il decreto del Tribunale per la famiglia è ammesso ricorso al Presidente della Corte d'appello per la famiglia, il quale provvede sentito il pubblico ministero ».

Art. 93.

L'articolo 320 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Rappresentanza e amministrazione.* — I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la patria potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.

In caso di disaccordo tra i due genitori esercenti la potestà si applica l'articolo 316-bis. I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni del figlio, accettare o rinunciare ad eredità, accettare donazioni, rinunciare a legati, chiedere divisioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione nè promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego. L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del Tribunale per la famiglia su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il Tribunale abbia deliberato sulla istanza.

Se sorge il conflitto di interessi tra figli soggetti alla potestà degli stessi genitori, o tra essi e i genitori o uno dei medesimi, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale ».

Art. 94.

L'articolo 321 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Nomina di un curatore speciale.* — In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che eserciti in via esclusiva la potestà, non possano o non vogliano compiere uno o più atti civili di interesse del figlio, il tribunale per la famiglia, su richiesta del figlio stesso, o di uno dei parenti, o

del pubblico ministero, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo a compiere gli atti ».

Art. 95.

L'articolo 322 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Inosservanza delle disposizioni precedenti.* — Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza dei genitori o di quello di essi che esercita la patria potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa ».

Art. 96.

L'articolo 324 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Usufrutto legale.* — I genitori esercenti la patria potestà, fino a che la esercitano, hanno l'usufrutto sui beni del figlio salvo quanto disposto dall'articolo 328:

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

- 1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- 2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- 3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la patria potestà o uno di essi non ne abbiano usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
- 4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la patria potestà o di uno di essi ».

Art. 97.

Il secondo comma dell'articolo 326 del codice civile è costituito dal seguente:

« L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori esercenti la patria potestà o di uno di essi non

può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ».

Art. 98.

L'articolo 327 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Usufrutto legale della madre.* — Quando uno dei genitori è escluso dall'usufrutto per cause a lui personali pur conservando l'esercizio della potestà, l'usufrutto compete all'altro genitore ».

Art. 99.

L'articolo 330 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Decadenza dalla patria potestà.* — Il Tribunale per la famiglia può pronunciare la decadenza dalla patria potestà quando i genitori che la esercitano, o uno di essi, violano o trascurano con grave pregiudizio del figlio i doveri alla stessa inerenti ».

Art. 100.

L'articolo 331 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Effetti della decadenza.* — Quando viene pronunciata la decadenza di uno dei genitori, l'esercizio della patria potestà è attribuito esclusivamente all'altro.

In tal caso o in caso di decadenza di entrambi i genitori, il Tribunale per la famiglia può disporre l'allontanamento del figlio dalla casa del genitore decaduto dalla potestà ».

Art. 101.

L'articolo 332 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Reintegrazione nella patria potestà.* — Il Tribunale per la famiglia può reintegrare nella patria potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le

quali la decadenza fu pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio ».

Art. 102.

L'articolo 333 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Condotta pregiudizievole al figlio.* — Quando la condotta dei genitori esercenti congiuntamente la potestà o del genitore che la eserciti da solo non è tale da dar luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il Tribunale può, secondo le circostanze, adottare i provvedimenti convenienti all'interesse del figlio e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla casa del genitore ».

Art. 103.

L'articolo 334 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Rimozione dell'amministrazione.* — Se il patrimonio del minore è male amministrato, il Tribunale per la famiglia può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nella amministrazione o può rimuoverli dall'amministrazione stessa e privarli anche dell'usufrutto legale affidando, in tal caso, l'amministrazione ad un curatore.

In caso di cattiva amministrazione da parte di uno solo dei genitori, il Tribunale può affidare l'amministrazione all'altro cui va in via esclusiva ».

Art. 104.

Il primo comma dell'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati o su ricorso di uno dei genitori ai sensi dell'articolo 316-bis, ovvero su ricorso dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato ».

Art. 105.

Sono abrogati gli articoli 338, 339, 340 e 341 del codice civile.

Art. 106.

L'articolo 458 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Divieto di patti successori.* — È nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi, salvo quanto stabilito dall'articolo 151 secondo comma ».

Art. 107.

L'articolo 536 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Legittimari.* — Le persone, a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione, sono il coniuge, i figli legittimi, gli ascendenti legittimi, i figli naturali.

Le disposizioni relative alla riserva in favore dei figli naturali si applicano sia ai casi di filiazione naturale riconosciuta o giudizialmente dichiarata, sia a quelli relativamente ai quali sia stata, prima dell'apertura della successione, riconosciuta o giudizialmente dichiarata ai sensi dell'articolo 252-bis, 252-ter e 279, la procreazione ».

Art. 108.

L'articolo 537 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Riserva a favore dei figli legittimi e naturali.* — Ai figli legittimi e naturali, è riservata la metà del patrimonio del genitore se questi lascia un figlio solo, o i due terzi se i figli sono più, salvo quanto disposto dagli articoli 542 e 543, per i casi di concorso. Detta quota di riserva è ripartita in quo-

te uguali tra ogni figlio legittimo o naturale ».

Art. 109.

L'articolo 538 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Riserva a favore degli ascendenti legittimi.* — Se chi muore non lascia figli legittimi nè naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quando disposto dall'articolo 544.

In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri di cui all'articolo 569 ».

Art. 110.

È abrogato l'articolo 539 del codice civile.

Art. 111.

L'articolo 540 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Riserva a favore del coniuge.* — A favore del coniuge è riservato l'usufrutto di due terzi del patrimonio salvo quanto è disposto dagli articoli 542, 543 e 544 ».

Art. 112.

È abrogato l'articolo 541 del codice civile.

Art. 113.

L'articolo 542 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Concorso del coniuge con figli legittimi e naturali.* — Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio legittimo o naturale, a questi spetta un terzo in piena proprietà, un altro terzo è riservato in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà del terzo riservata al coniuge spetta per metà al figlio, in aggiunta al terzo in piena proprietà, e per l'altra metà fa parte della disponibile.

Quando i figli, legittimi e naturali, sono più la quota di patrimonio riservata ad essi ed al coniuge è complessivamente di due terzi.

Di tale quota è riservato al coniuge l'usufrutto di un quarto del patrimonio. La nuda proprietà di tale quarto e la parte residua della quota di riserva sono ripartite in parti eguali tra i figli legittimi e naturali »

Art. 114.

L'articolo 543 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Liquidazione della quota dei figli naturali.* — In caso di concorso di figli legittimi e naturali, con o senza coniuge, i figli legittimi, hanno facoltà di pagare in denaro o in beni determinati a giusta stima, la quota spettante ai figli naturali ».

Art. 115.

Sono abrogati gli articoli 545 e 546 del codice civile.

Art. 116.

L'articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Esclusione della riserva del coniuge.* — Il coniuge non ha diritti alla riserva nel caso di separazione personale per sua colpa o di rinuncia al diritto di successione nel caso di separazione consensuale ».

Art. 117.

L'articolo 571 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Concorso di genitori con fratelli e sorelle.* — Se con i genitori, o con uno soltanto di essi, concorrono fratelli e sorelle del defunto, il genitore o i genitori conseguono un mezzo dell'eredità.

L'altro mezzo è attribuito ai fratelli e sorelle, in parti eguali se sono germani, mentre se vi sono fratelli o sorelle unila-

terali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani.

Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti la loro quota si devolve a questi ultimi secondo quanto stabilito dall'articolo 565 ».

Art. 118.

L'articolo 573 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Successione dei figli naturali.* — Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano a tutti i casi indicati nell'articolo 536 secondo comma ».

Art. 119.

L'articolo 574 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Concorso dei figli naturali e legittimi.* — Se i figli naturali concorrono con i figli legittimi l'eredità si devolve in parti eguali tra tutti i suddetti.

I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di acquistare le quote dei figli naturali o di attribuire ad essi beni determinati per un prezzo o valore da stabilirsi d'accordo o, in difetto, dall'autorità giudiziaria ».

Art. 120.

L'articolo 575 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Concorso di figli naturali, con ascendenti legittimi e coniuge del genitore.* — Se i figli naturali concorrono con il coniuge del genitore, hanno diritto ad un mezzo della eredità.

Se concorrono con ascendenti legittimi del genitore, hanno diritto a due terzi dell'eredità.

Se concorrono con ascendenti legittimi e coniuge, hanno diritto a cinque dodicesimi dell'eredità. In tale ipotesi il coniuge ha diritto ad altri cinque dodicesimi e la parte residua si devolve agli ascendenti ».

Art. 121.

L'articolo 579 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Concorso del coniuge e dei genitori naturali.* — Se chi muore lascia il coniuge e uno o entrambi i genitori naturali, al coniuge spettano due terzi dell'eredità e l'altro terzo si devolve al genitore naturale o ad entrambi i genitori naturali ».

Art. 122.

L'articolo 580 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Diritti dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili.* — I figli naturali non riconoscibili, dei quali sia altresì vietato l'accertamento, ai sensi degli articoli 252-bis, 252-ter e 279, della procreazione, quelli per cui tale accertamento sia consentito ma non sia stato compiuto o promosso prima dell'apertura della successione e quelli riconoscibili ma non riconosciuti, nei casi in cui l'azione diretta alla dichiarazione giudiziale non possa essere più proposta, hanno diritto ad un assegno vitalizio, il cui ammontare è determinato in proporzione delle sostanze ereditarie e del numero e delle qualità degli eredi. L'assegno non può in ogni caso superare l'ammontare della rendita della quota a cui i figli naturali avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta ».

Art. 123.

L'articolo 581 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Concorso del coniuge con figli legittimi e naturali.* — Quando con il coniuge concorrono più figli legittimi o più figli legittimi e naturali il coniuge ha diritto ad una quota di un terzo dell'eredità.

Quando con il coniuge concorrono più figli naturali o un solo figlio legittimo egli ha diritto ad un mezzo dell'eredità ».

Art. 124.

L'articolo 582 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Concorso del coniuge con ascendente.* — Se il coniuge concorre con ascendenti legittimi da soli, con fratelli e sorelle, anche se unilaterali, al coniuge è devoluta metà dell'eredità.

L'altra metà spetta agli ascendenti.

Se il coniuge concorre con fratelli e sorelle, egli ha diritto alla intera eredità ».

Art. 125.

L'articolo 583 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Concorso del coniuge con altri parenti.* — Se il coniuge concorre con altri eredi legittimi diversi da figli e ascendenti, egli ha diritto all'intera eredità ».

Art. 126.

È abrogato l'articolo 585 del codice civile.

Art. 127.

Sono abrogati gli articoli 592, 593, 594 e 595 del codice civile.

Art. 128.

Il primo comma dell'articolo 599 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni testamentarie a vantaggio di persone incapaci indicate dagli articoli 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona ».

Art. 129.

Nel Capo VI Titolo III del Libro II del codice civile viene eliminata la distinzione delle due sezioni.

Art. 130.

L'articolo 692 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Nullità della sostituzione fedecommissaria.* — È nulla la disposizione con la quale il testatore impone all'erede o al legatario l'obbligo di conservare e restituire in tutto o in parte ad altri, alla sua morte, i beni oggetto dell'eredità o del legato ».

Art. 131.

Sono abrogati gli articoli 693, 694, 695, 696 e 697 del codice civile.

Art. 132.

L'articolo 737 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Soggetti tenuti a collazione.* — I figli legittimi e gli altri discendenti legittimi, i figli naturali e i loro discendenti legittimi, i figli naturali dei figli legittimi e i loro discendenti legittimi, e il coniuge, che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile ».

Art. 133.

L'articolo 738 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Limiti della collazione del coniuge.* — Il coniuge non è tenuto a conferire i beni mobili che abbia ricevuto a titolo di liberalità conforme agli usi ».

Art. 134.

L'articolo 741 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Collazione di assegnazioni varie.* — È soggetto a collazione ciò che il defunto ha

speso per ogni assegnazione fatta ai suoi discendenti per procurare un ufficio o un collocamento, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti ».

Art. 135.

Il secondo comma dell'articolo 742 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Le spese per il corredo nuziale o fatte in occasione del matrimonio sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto ».

Art. 136.

È abrogato l'articolo 781 del codice civile.

Art. 137.

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« La donna maritata con uno straniero non perde la cittadinanza italiana salvo sua espressa rinunzia ».

Art. 138.

L'articolo 706 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« *Forma della domanda.* — La domanda di separazione personale si propone con ricorso al Tribunale per la famiglia del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.

Nel caso di separazione consensuale il ricorso deve essere avanzato congiuntamente dai due coniugi.

Il Presidente designa il giudice delegato a trattare il ricorso e fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ».

Art. 139.

L'articolo 707 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« *Comparizione delle parti.* — Nel caso in cui sia richiesta la separazione consensuale o non il Presidente del Tribunale per la famiglia delega un giudice ad esperire il tentativo di conciliazione fissando all'uopo la data della comparizione personale delle parti.

Se all'udienza indicata uno dei coniugi non compare, il giudice fissa una nuova udienza per esperire il tentativo di conciliazione ordinando alla Cancelleria la notifica alla parte assente di tale provvedimento.

Se alla nuova udienza uno dei coniugi non compare senza giustificato motivo, il giudice rimette la causa al collegio per il provvedimento di cui all'articolo 152 comma secondo del codice civile.

Se, comparse entrambe le parti, il tentativo di conciliazione non riesce o si ritiene giustificato il motivo della mancata partecipazione di uno dei coniugi, il giudice, nel caso di domanda di separazione consensuale, procede agli accertamenti che ritiene opportuni e all'esito emette il decreto di omologazione. Nel caso di domanda di separazione non consensuale invita le parti a costituirsi a mezzo di procuratore e fissa l'udienza per l'inizio della trattazione della causa e per l'emanazione degli eventuali provvedimenti urgenti ».

Art. 140.

L'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« *Modificabilità dei provvedimenti urgenti.* — I provvedimenti urgenti emessi dal giudice ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente possono essere revocati o modificati a norma dell'articolo 177 codice di procedura civile.

I provvedimenti urgenti decadono automaticamente con la emissione della sentenza di I grado che diviene immediatamente esecutiva.

Le singole statuizioni di tale sentenza possono essere modificate dal giudice d'appello, anche nel corso del giudizio, con sentenza non definitiva ».

Art. 141.

L'articolo 709 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« *Esecuzione dei provvedimenti del giudice.* — Per ottenere l'esecuzione degli obblighi nascenti dagli eventuali provvedimenti urgenti, dalla sentenza di separazione o dal decreto d'omologazione della separazione consensuale relativamente all'affidamento della prole, si applicano le norme del Titolo IV del Libro III sostituendosi alla competenza del pretore quella del giudice che ha emesso i provvedimenti, il quale è competente a decidere anche sulle eventuali opposizioni ».

Art. 142.

L'articolo 711 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« *Modificabilità delle condizioni della separazione consensuale.* — Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente ».

Art. 143.

Il secondo comma dell'articolo 34 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Oltre che nei casi specificatamente previsti dalla legge deve essere dichiarata la perdita della patria potestà quando il genitore sia stato condannato per un qualsiasi delitto doloso commesso in concorso con il minore, quando il genitore sia stato dichiarato non imputabile ai sensi degli articoli 88 e 95 ed il fatto costituisca delitto doloso, quando il genitore abbia determinato il minore a commettere un delitto ai sensi degli articoli 111 e 112, n. 3 ».

Art. 144.

È aggiunto al codice penale il seguente articolo 374-bis:

« *Falsa testimonianza o frodi processuali in cause matrimoniali.* — Chiunque, nel corso di un procedimento civile tendente a far dichiarare l'annullamento del matrimonio, al fine di trarre in inganno il Giudice, rende falsa testimonianza ai sensi dell'articolo 372 o pone in essere una frode processuale ai sensi dell'articolo 374, è punito con la pena da uno a cinque anni ».

Art. 145.

È abrogato l'articolo 544 del codice penale.

Art. 146.

L'articolo 551 del codice penale è sostituito dal seguente:

« *Circostanza attenuante.* — Se alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 546 o dall'articolo 547 è commesso dalla gestante nel convincimento di salvare la propria reputazione le pene ivi stabilite sono diminuite di un terzo ».

Art. 147.

L'articolo 553 del codice penale è sostituito dal seguente:

« *Incitamento a pratiche abortive.* — Chiunque fa propaganda a favore di pratiche abortive è punito con la reclusione fino ad un anno ».

Art. 148.

È aggiunto al codice penale il seguente articolo 558-bis:

« *Induzione al matrimonio mediante violenza.* — Chiunque con violenza o minaccia costringe taluno a contrarre matrimonio è punito — se il matrimonio è annullato — con la reclusione da 3 a 10 anni ».

Art. 149.

È aggiunto al codice penale il seguente articolo 558-ter:

« *Induzione al matrimonio mediante frode.* — Il coniuge che abbia ottenuto il consenso dell'altro coniuge al matrimonio attraverso un'attività fraudolenta che abbia portato all'annullamento del matrimonio ai sensi dell'articolo 122-ter del codice civile è punito con la reclusione da due a cinque anni ».

Art. 150.

È aggiunto al codice penale l'articolo 558-quater:

« *Termini di prescrizione.* — Il termine della prescrizione per i delitti di cui agli articoli 558 e 558-bis e ter del codice penale e 139 del codice civile decorre dal giorno in cui è stato sciolto il matrimonio ».

Art. 151.

L'articolo 559 del codice penale è sostituito dal seguente:

« *Adulterio.* — Il coniuge che commette adulterio è punito con la reclusione fino ad un anno. Con la stessa pena è punito il correo del coniuge adultero.

La pena è della reclusione da tre mesi a due anni nel caso di relazione adulterina.

Il delitto è punibile a querela del coniuge offeso ».

Art. 152.

L'articolo 561 del codice penale è sostituito dal seguente:

« *Casi di non punibilità.* — Non è punibile la moglie che commetta adulterio quando il marito l'abbia indotta o incitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

Parimenti non è punibile il coniuge abbandonato o il coniuge legalmente separato.

Le predette cause di non punibilità si estendono anche al correo della persona a cui si riferiscono ».

Art. 153.

È abrogato il primo comma dell'articolo 562 del codice penale.

Art. 154.

Il primo comma dell'articolo 564 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque commette incesto con un discendente o un ascendente o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

Art. 155.

Il secondo comma dell'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le dette pene si applicano congiuntamente:

1) a chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;

2) all'adottante o all'affiliante che malversa o dilapida i beni dell'adottato o dell'affiliato di età minore ed al tutore che malversa o dilapida i beni del pupillo;

3) a chi fa mancare i beni di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge il quale non sia legalmente separato per sua colpa o che non abbia abbandonato la residenza familiare;

4) all'adottante o all'affiliante che fa mancare i mezzi di sussistenza all'adottato o all'affiliato di età minore ovvero inabile al lavoro ».

Sono aggiunti il quarto e quinto comma:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Non è punibile, nell'ipotesi di cui ai precedenti nn. 3 e 4, chi dimostri di essere nel-

l'impossibilità materiale di provvedere alla somministrazione dei mezzi di sussistenza ».

Art. 156.

L'articolo 578 del codice penale è sostituito dal seguente:

« *Infanticidio.* — La madre che cagiona la morte del proprio figlio immediatamente dopo il parto ovvero del feto durante il parto nel convincimento di salvare la propria reputazione è punita con la reclusione da cinque a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61.

Chi concorre nel predetto reato è punito con la pena da dieci a venti anni ».

Art. 157.

È abrogato l'articolo 587 del codice penale.

Art. 158.

L'articolo 592 del codice penale è sostituito dal seguente:

« *Abbandono di neonato.* — La madre che abbandona il proprio figlio subito dopo la nascita nel convincimento di salvare la propria reputazione è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale e da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato.

Non si applicano le aggravanti stabilite nell'articolo 61 ».

Art. 159.

L'articolo 560 del codice penale è sostituito dal seguente:

« *Inseminazione artificiale.* — La donna coniugata che permette su di sé l'inseminazione artificiale eterologa, è punita con la reclusione da tre mesi a due anni.

La stessa pena si applica a coloro che abbiano concorso alla commissione del reato.

Il delitto è punibile a querela del marito ».

Art. 160.

È aggiunto al codice penale il seguente articolo 560-bis:

« *Pratiche inseminative su donna non consenziente.* — Chiunque compie pratiche inseminative su donna non consenziente è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

Art. 161.

È aggiunto al codice penale il seguente articolo 663-bis:

« *Pubblicità commerciale di contraccettivi.* — Chiunque distribuisce o affigge o mette comunque in circolazione scritti o disegni tendenti a pubblicizzare, per scopi commerciali, prodotti atti a realizzare pratiche contro la procreazione, è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 80.000 a 200.000 lire.

La norma non si applica alla pubblicità commerciale riservatamente inviata a operatori sanitari ».

Art. 162.

È aggiunto al codice penale il seguente articolo 663-ter.

« *Vendita senza ricetta di prodotti controaccettivi.* — Chiunque vende senza ricetta medica prodotti controaccettivi, è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 80.000 a 200.000 lire ».

Art. 163.

È istituito, in ogni città, capoluogo di provincia, il Tribunale per la famiglia e per i minorenni, composto da una o più sezioni.

È istituita, in ogni città sede di Corte di appello, la Corte d'appello per la famiglia

e per i minorenni, composta da una o più sezioni.

Art. 164.

Ciascuna sezione del Tribunale è composta da un magistrato di Corte d'appello che la presiede, da un magistrato di tribunale e da due cittadini, di cui almeno uno donna, cultori di pedagogia, psicologia, neuropsichiatria che abbiano compiuto il 30° anno di età.

A uno dei presidenti di sezione è conferito, dal Consiglio superiore della magistratura, la direzione del Tribunale per la famiglia e per i minorenni.

Ciascuna sezione della Corte d'appello è composta da un magistrato di Cassazione che la presiede, da due magistrati di appello e da due cittadini, di cui almeno uno donna, aventi i requisiti di cui al primo comma.

A uno dei presidenti di sezione è conferita, dal Consiglio superiore della magistratura, la direzione della Corte d'appello per la famiglia.

Art. 165.

I componenti privati del Tribunale e della Corte d'appello sono nominati ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni.

Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Quando è necessario sono nominati uno o più supplenti.

Art. 166.

Presso il Tribunale e presso la Corte di appello per la famiglia è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero con a capo, per il Tribunale, un sostituto procuratore generale di Corte d'appello e, per la Corte d'appello, un sostituto procuratore generale di Cassazione.

A tali uffici spettano i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero.

Art. 167.

Il Tribunale per la famiglia e per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della provincia in cui è istituito.

La Corte d'appello per la famiglia e per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio del distretto delle attuali Corti di appello.

Art. 168.

Il Tribunale per la famiglia e per i minorenni, ha competenza sulle materie:

- 1) già affidate al Tribunale per i minorenni;
- 2) di cui al Libro I dal Titolo VI al Titolo XIV compreso del codice civile;
- 3) relative ai delitti contro la famiglia;
- 4) relative ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, contro l'integrità e la sanità della stirpe e previsti nella legge 20 febbraio 1958, n. 75, quando siano commessi ai danni di minori degli anni 18;
- 5) relative ai reati di cui agli articoli 591, 592 e 593 del codice penale, se commessi ai danni di minori;
- 6) relative agli interventi dell'autorità giudiziaria concernenti il ricovero in ospedali psichiatrici.

Art. 169.

Nelle ipotesi previste dai numeri 3, 4 e 5 del precedente articolo, ove vi sia connessione di procedimenti appartenenti alla competenza di organi giudiziari diversi dal Tribunale per la famiglia e per i minorenni e non sia opportuno ordinare la separazione degli stessi, diviene competente a decidere di tutti i reati l'organo giudiziario ordinario competente per materia e per territorio.

Art. 170.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'autorità giudiziaria che è competente a decidere su un reato per cui il minore degli anni 18 è coimputato con un maggiorenne, deve limitarsi ad affermare l'esistenza o meno della penale responsabilità del minore senza deliberare i provvedimenti consequenziali nei confronti di quest'ultimo.

Sulla eventuale concessione del perdono giudiziario, sulla irrogazione della pena, su i benefici da accordare, su tutti gli altri provvedimenti decide il Tribunale per la famiglia e per i minorenni previa adeguata autonoma indagine sulla personalità del minore.

Art. 171.

Le funzioni attribuite dalla legge al giudice tutelare sono esercitate da uno o più giudici delegati dal Presidente del Tribunale per la famiglia e per i minorenni.

Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo al Tribunale.

La delega allo svolgimento della funzione di giudice tutelare è incompatibile con la partecipazione ad organi collegiali del Tribunale per la famiglia e per i minorenni.

Art. 172.

Il Governo è delegato a emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le norme relative alla istituzione delle piante organiche dei predetti organi giudiziari.

Il Governo è inoltre delegato a stabilire le norme relative alle procedure da seguire nei giudizi avanti ai predetti organi giudiziari sulla base dei seguenti principi:

a) gratuità delle procedure relative ai procedimenti non contenziosi;

b) massima snellezza possibile nelle forme processuali;

c) ampia previsione di poteri di iniziativa d'ufficio dei predetti organi, nella fase istruttoria;

d) riduzione, per quanto possibile, del principio della pubblicità del processo;

e) ampia previsione di poteri conciliativi;

f) maggiore possibilità di emettere provvedimenti provvisori ad *experimentum*;

g) possibilità di delegare tutti i poteri istruttori ad uno o più componenti del collegio.

Il Governo è anche delegato a emanare norme di ordinamento giudiziario per disci-

plinare la scelta e la progressione nella attribuzione delle funzioni dei giudici addetti ai Tribunali e alle Corti d'appello per la famiglia e per i minorenni sulla base del principio che i magistrati addetti ai predetti organi giudiziari devono avere un'alta specializzazione, non devono essere soggetti a continui spostamenti, devono svolgere esclusivamente la loro attività presso i predetti uffici, devono — ove lo vogliano o lo possano — svolgere l'intero arco della loro vita giudiziaria presso gli organismi del Tribunale e della Corte d'appello per la famiglia e per i minorenni.

Art. 173.

Per i matrimoni civili celebrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si applicano le cause di nullità o di annullamento previste dalla presente legge. In tal caso l'azione si prescrive entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 174.

Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sono assoggettate al regime di comunione con decorrenza da un anno dopo la predetta data. Entro lo stesso termine di un anno gli sposi possono escludere convenzionalmente la comunione ai sensi dell'articolo 169.

Art. 175.

I beni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano vincolati in dote o in patrimonio familiare sono assoggettati al regime del patrimonio familiare, disciplinato dalla presente legge con effetto dalla stessa data.

Art. 176.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme complementari, di coordinamento, di attuazione e transitorie.